*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144° — Numero 159**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 11 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**03A07538**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 luglio 2003, n. **166.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 103.

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole:* «di cui all'articolo 32» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 32», *le parole:* «approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», *dopo le parole:* «ai passeggeri» *sono inserite le seguenti:* «e al personale» *e dopo le parole:* «Organizzazione mondiale della sanità (OMS),» *sono inserite le seguenti:* «e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3961):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 12 maggio 2003.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 12 maggio 2003 con il parere del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XII commissione il 27 e 28 maggio 2003; il 3 e 4 giugno 2003.

Esaminato in aula il 9 giugno 2003 ed approvato il 10 giugno 2003.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2318):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 12 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 giugno 2003.

Esaminato dalla 12ª commissione il 17, 18, 19, e 24 giugno 2003.

Esaminato in aula il 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

**03G0188**

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2003, n. **167.**

**Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Trasferimento di funzioni e compiti degli Uffici metrici provinciali*

1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.

Art. 2.

*Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari*

1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli Uffici.

3. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, e, per ciascun Ente, nella misura indicata nella tabella *B* allegata al medesimo decreto.

Art. 3.

*Personale degli Uffici metrici provinciali*

1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi Uffici metrici provinciali, quale risultante dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la tabella di cui al comma 1, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero delle attività produttive anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. La dotazione organica del Ministero delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

Art. 4.

*Trasferimento funzioni e compiti degli UU.PP.I.C.A.*

1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.

Art. 5.

*Personale degli UU.PP.I.C.A.*

1. Il personale in servizio presso i soppressi Uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato, quale risultante dall'allegato *A* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unità si provvede ai sensi del precedente articolo 3 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.

Art. 6.

*Norma finale e di rinvio*

1. Il trasferimento degli uffici e delle dotazioni di cui al presente decreto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 e in data 26 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente:

«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.».

*Note all'art. 1:*

— Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1890, n. 216.

— Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1909, n. 128.

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 252 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1999, n. 180.

*Nota all'art. 2:*

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 (Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1999, n. 286. Di seguito si riporta il testo dell'art. 4 e della tabella *B* al medesimo allegata:

«Art. 4 *(Risorse finanziarie)*. — 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ciascun ufficio metrico provinciale sono state considerate le somme destinate al loro funzionamento negli anni 1995, 1996 e 1997, nonché per l'anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci:

*a)* somme che gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi versano all'erario per il pagamento dei diritti di saggio e marchio, previsti dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46;

*b)* somme che i fabbricanti metrici versano all'erario per l'ammissione di modello alla verifica prima;

*c)* somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all'erario per la richiesta di verifica a domicilio.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire.

3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base dell'allegata tabella *B*.

4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento da parte delle stesse delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali, gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 sono ridotti per l'importo complessivo corrispondente ai dodicesimi di lire 14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. In applicazione di detto criterio, le risorse da trasferire alle camere di commercio per l'anno medesimo sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in pari dodicesimi di lire 10.448.624.911.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

TABELLA B

## ELENCO RISORSE DA TRASFERIRE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

| UFFICIO METRICO | (D) ENTRATE | (C) USCITE | (C)-(D) | IV | V | RISORSE EFFETTIVE (IV+V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIGENTO | L. 14.345.000 | L. 126.850.852 | L. 112.505.852 | L. 112.505.852 | -L. 1.038.993 | L. 111.466.859 |
| ALESSANDRIA | L. 135.462.500 | L. 113.533.488 | -L. 21.929.012 | | | L. 0 |
| ANCONA | L. 78.778.750 | L. 259.099.465 | L. 180.320.715 | L. 180.320.715 | -L. 1.665.264 | L. 178.655.451 |
| AOSTA | L. 5.757.500 | L. 41.175.789 | L. 35.418.289 | L. 35.418.289 | -L. 327.088 | L. 35.091.201 |
| AREZZO | L. 156.600.000 | L. 124.249.140 | -L. 32.350.860 | | | L. 0 |
| ASCOLI PICENO | L. 30.332.500 | L. 70.793.204 | L. 40.460.704 | L. 40.460.704 | -L. 373.655 | L. 40.087.049 |
| ASTI | L. 15.490.000 | L. 70.642.420 | L. 55.152.420 | L. 55.152.420 | -L. 509.333 | L. 54.643.087 |
| AVELLINO | L. 38.585.000 | L. 153.947.293 | L. 115.362.293 | L. 115.362.293 | -L. 1.065.372 | L. 114.296.920 |
| BARI | L. 54.433.400 | L. 338.956.241 | L. 284.522.841 | L. 284.522.841 | -L. 2.627.573 | L. 281.895.269 |
| BELLUNO | L. 11.937.500 | L. 19.927.207 | L. 7.989.707 | L. 7.989.707 | -L. 73.785 | L. 7.915.922 |
| BENEVENTO | L. 25.613.750 | L. 254.026.188 | L. 228.412.438 | L. 228.412.438 | -L. 2.109.392 | L. 226.303.046 |
| BERGAMO | L. 46.600.000 | L. 164.278.884 | L. 117.678.884 | L. 117.678.884 | -L. 1.086.766 | L. 116.592.117 |
| BOLOGNA | L. 56.793.600 | L. 180.946.472 | L. 124.152.872 | L. 124.152.872 | -L. 1.146.554 | L. 123.006.318 |
| BOLZANO | L. 17.600.000 | L. 42.567.767 | L. 24.967.767 | L. 24.967.767 | -L. 230.578 | L. 24.737.189 |
| BRESCIA | L. 31.033.841 | L. 139.086.215 | L. 108.052.374 | L. 108.052.374 | -L. 997.865 | L. 107.054.509 |
| BRINDISI | L. 14.745.000 | L. 106.356.632 | L. 91.611.632 | L. 91.611.632 | -L. 846.035 | L. 90.765.597 |
| CAGLIARI | L. 68.624.100 | L. 255.342.321 | L. 186.718.221 | L. 186.718.221 | -L. 1.724.346 | L. 184.993.875 |
| CALTANISSETTA | L. 8.290.000 | L. 61.213.853 | L. 52.923.853 | L. 52.923.853 | -L. 488.753 | L. 52.435.100 |
| CAMPOBASSO | L. 22.912.100 | L. 111.551.263 | L. 88.639.163 | L. 88.639.163 | -L. 818.584 | L. 87.820.579 |
| CASERTA | L. 66.789.450 | L. 223.468.727 | L. 156.679.277 | L. 156.679.277 | -L. 1.446.935 | L. 155.232.341 |
| CATANIA | L. 21.425.000 | L. 206.578.780 | L. 185.153.780 | L. 185.153.780 | -L. 1.709.898 | L. 183.443.882 |
| CATANZARO | L. 18.004.000 | L. 90.957.892 | L. 72.953.892 | L. 72.953.892 | -L. 673.730 | L. 72.280.161 |
| CHIETI | L. 16.956.000 | L. 82.745.036 | L. 65.789.036 | L. 65.789.036 | -L. 607.563 | L. 65.181.474 |
| COMO | L. 32.623.700 | L. 269.600.856 | L. 236.977.156 | L. 236.977.156 | -L. 2.188.488 | L. 234.788.668 |
| COSENZA | L. 20.160.300 | L. 194.455.087 | L. 174.294.787 | L. 174.294.787 | -L. 1.609.615 | L. 172.685.172 |
| CREMONA | L. 25.052.800 | L. 105.360.023 | L. 80.307.223 | L. 80.307.223 | -L. 741.638 | L. 79.565.585 |
| CUNEO | L. 57.210.000 | L. 158.372.911 | L. 101.162.911 | L. 101.162.911 | -L. 934.241 | L. 100.228.670 |
| ENNA | L. 7.200.000 | L. 106.331.613 | L. 99.131.613 | L. 99.131.613 | -L. 915.482 | L. 98.216.131 |
| FERRARA | L. 37.917.500 | L. 150.327.494 | L. 112.409.994 | L. 112.409.994 | -L. 1.038.108 | L. 111.371.886 |
| FIRENZE | L. 142.858.400 | L. 269.147.448 | L. 126.289.048 | L. 126.289.048 | -L. 1.166.281 | L. 125.122.767 |
| FOGGIA | L. 30.212.500 | L. 171.080.607 | L. 140.868.107 | L. 140.868.107 | -L. 1.300.919 | L. 139.567.188 |
| FORLI' | L. 33.992.900 | L. 117.678.475 | L. 83.685.575 | L. 83.685.575 | -L. 772.838 | L. 82.912.737 |
| FROSINONE | L. 36.570.000 | L. 160.216.204 | L. 123.646.204 | L. 123.646.204 | -L. 1.141.875 | L. 122.504.329 |
| GENOVA | L. 30.622.800 | L. 124.586.286 | L. 93.963.486 | L. 93.963.486 | -L. 867.754 | L. 93.095.732 |
| GORIZIA | L. 10.237.500 | L. 62.876.016 | L. 52.638.516 | L. 52.638.516 | -L. 486.117 | L. 52.152.399 |
| GROSSETO | L. 41.596.800 | L. 148.073.825 | L. 106.477.025 | L. 106.477.025 | -L. 983.317 | L. 105.493.708 |
| IMPERIA | L. 26.901.000 | L. 65.057.695 | L. 38.156.695 | L. 38.156.695 | -L. 352.378 | L. 37.804.317 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISERNIA | L. 7.582.000 | L. 92.995.191 | **L. 85.413.191** | L. 85.413.191 | -L. 788.792 | **L. 84.624.399** |
| L'AQUILA | L. 37.691.450 | L. 153.383.868 | **L. 115.692.418** | L. 115.692.418 | -L. 1.068.421 | **L. 114.623.997** |
| LA SPEZIA | L. 8.690.000 | L. 99.507.777 | **L. 90.817.777** | L. 90.817.777 | -L. 838.704 | **L. 89.979.074** |
| LATINA | L. 84.606.000 | L. 239.394.871 | **L. 154.788.871** | L. 154.788.871 | -L. 1.429.477 | **L. 153.359.394** |
| LECCE | L. 13.567.918 | L. 170.180.233 | **L. 156.612.315** | L. 156.612.315 | -L. 1.446.317 | **L. 155.165.998** |
| LIVORNO | L. 20.651.500 | L. 154.663.076 | **L. 134.011.576** | L. 134.011.576 | -L. 1.237.599 | **L. 132.773.977** |
| LUCCA | L. 20.651.500 | L. 213.185.578 | **L. 192.534.078** | L. 192.534.078 | -L. 1.778.055 | **L. 190.756.023** |
| MACERATA | L. 49.156.800 | L. 148.976.637 | **L. 99.819.837** | L. 99.819.837 | -L. 921.838 | **L. 98.898.000** |
| MANTOVA | L. 36.157.500 | L. 86.917.306 | **L. 50.759.806** | L. 50.759.806 | -L. 468.768 | **L. 50.291.039** |
| MASSA CARRARA | L. 20.266.300 | L. 66.487.483 | **L. 46.221.183** | L. 46.221.183 | -L. 426.853 | **L. 45.794.330** |
| MATERA | L. 12.110.000 | L. 97.895.876 | **L. 85.785.876** | L. 85.785.876 | -L. 792.234 | **L. 84.993.643** |
| MESSINA | L. 24.940.000 | L. 178.165.313 | **L. 153.225.313** | L. 153.225.313 | -L. 1.415.038 | **L. 151.810.275** |
| MILANO | L. 188.644.900 | L. 693.188.862 | **L. 504.543.962** | L. 504.543.962 | -L. 4.659.471 | **L. 409.884.491** |
| MODENA | L. 57.472.920 | L. 114.587.331 | **L. 57.114.411** | L. 57.114.411 | -L. 527.452 | **L. 56.586.959** |
| NAPOLI | L. 104.531.300 | L. 422.103.087 | **L. 317.571.787** | L. 317.571.787 | -L. 2.932.780 | **L. 314.639.007** |
| NOVARA | L. 69.797.500 | L. 128.151.589 | **L. 58.354.089** | L. 58.354.089 | -L. 538.901 | **L. 57.815.188** |
| NUORO | L. 21.162.500 | L. 81.834.192 | **L. 60.671.692** | L. 60.671.692 | -L. 560.304 | **L. 60.111.388** |
| ORISTANO | L. 18.689.600 | L. 86.702.640 | **L. 68.013.040** | L. 68.013.040 | -L. 628.101 | **L. 67.384.939** |
| PADOVA | L. 70.205.300 | L. 194.009.773 | **L. 123.804.473** | L. 123.804.473 | -L. 1.143.336 | **L. 122.661.137** |
| PALERMO | L. 16.655.000 | L. 217.747.497 | **L. 201.092.497** | L. 201.092.497 | -L. 1.857.092 | **L. 199.235.405** |
| PARMA | L. 48.052.500 | L. 176.393.429 | **L. 128.340.929** | L. 128.340.929 | -L. 1.185.230 | **L. 127.155.699** |
| PAVIA | L. 22.843.500 | L. 124.915.569 | **L. 102.072.069** | L. 102.072.069 | -L. 942.637 | **L. 101.129.432** |
| PERUGIA | L. 69.674.000 | L. 218.947.694 | **L. 149.273.694** | L. 149.273.694 | -L. 1.378.545 | **L. 147.895.149** |
| PESARO | L. 28.380.400 | L. 137.798.871 | **L. 109.418.471** | L. 109.418.471 | -L. 1.010.481 | **L. 108.407.989** |
| PESCARA | L. 6.181.500 | L. 93.153.187 | **L. 86.971.687** | L. 86.971.687 | -L. 803.185 | **L. 86.168.502** |
| PIACENZA | L. 30.417.500 | L. 73.338.815 | **L. 42.921.315** | L. 42.921.315 | -L. 396.379 | **L. 42.524.936** |
| PISA | L. 20.500.000 | L. 96.540.350 | **L. 76.040.350** | L. 76.040.350 | -L. 702.234 | **L. 75.338.116** |
| PISTOIA | L. 24.995.600 | L. 81.208.810 | **L. 56.213.210** | L. 56.213.210 | -L. 519.130 | **L. 55.694.081** |
| PORDENONE | L. 22.885.000 | L. 63.963.044 | **L. 41.078.044** | L. 41.078.044 | -L. 379.356 | **L. 40.698.688** |
| POTENZA | L. 16.475.000 | L. 113.924.338 | **L. 97.449.338** | L. 97.449.338 | -L. 899.946 | **L. 96.549.392** |
| RAGUSA | L. 37.615.000 | L. 153.268.791 | **L. 115.653.791** | L. 115.653.791 | -L. 1.068.064 | **L. 114.585.726** |
| RAVENNA | L. 41.640.000 | L. 70.870.005 | **L. 29.230.005** | L. 29.230.005 | -L. 269.940 | **L. 28.960.066** |
| REGGIO CALABRIA | L. 16.047.120 | L. 160.907.592 | **L. 144.860.472** | L. 144.860.472 | -L. 1.337.789 | **L. 143.522.683** |
| REGGIO EMILIA | L. 38.326.900 | L. 106.344.687 | **L. 68.017.787** | L. 68.017.787 | -L. 628.145 | **L. 67.389.642** |
| RIETI | L. 16.309.600 | L. 111.898.784 | **L. 95.589.184** | L. 95.589.184 | -L. 882.768 | **L. 94.706.417** |
| ROMA | L. 163.296.728 | L. 518.458.922 | **L. 355.162.194** | L. 355.162.194 | -L. 3.279.928 | **L. 351.882.266** |
| ROVIGO | L. 38.495.000 | L. 87.599.214 | **L. 49.104.214** | L. 49.104.214 | -L. 453.478 | **L. 48.650.736** |
| SALERNO | L. 51.411.250 | L. 175.564.446 | **L. 124.153.196** | L. 124.153.196 | -L. 1.146.557 | **L. 123.006.639** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SASSARI | L. 27.815.700 | L. 79.279.411 | L. 51.463.711 | L. 51.463.711 | -L. 475.268 | L. 50.988.443 |
| SAVONA | L. 11.214.300 | L. 65.808.679 | L. 54.594.379 | L. 54.594.379 | -L. 504.180 | L. 54.090.199 |
| SIENA | L. 17.612.500 | L. 106.027.911 | L. 88.415.411 | L. 88.415.411 | -L. 816.518 | L. 87.598.893 |
| SIRACUSA | L. 24.080.000 | L. 124.983.255 | L. 100.903.255 | L. 100.903.255 | -L. 931.843 | L. 99.971.412 |
| SONDRIO | L. 15.490.000 | L. 65.467.596 | L. 49.977.596 | L. 49.977.596 | -L. 461.544 | L. 49.516.052 |
| TARANTO | L. 27.228.000 | L. 103.268.203 | L. 76.040.203 | L. 76.040.203 | -L. 702.232 | L. 75.337.971 |
| TERAMO | L. 27.375.000 | L. 70.609.481 | L. 43.234.481 | L. 43.234.481 | -L. 399.271 | L. 42.835.210 |
| TERNI | L. 32.772.000 | L. 163.521.140 | L. 130.749.140 | L. 130.749.140 | -L. 1.207.470 | L. 129.541.670 |
| TORINO | L. 108.166.545 | L. 273.409.315 | L. 165.242.770 | L. 165.242.770 | -L. 1.526.019 | L. 163.716.750 |
| TRAPANI | L. 9.665.000 | L. 87.916.831 | L. 78.251.831 | L. 78.251.831 | -L. 722.657 | L. 77.529.175 |
| TRENTO | L. 29.605.000 | L. 130.751.487 | L. 101.146.487 | L. 101.146.487 | -L. 934.089 | L. 100.212.397 |
| TREVISO | L. 57.760.000 | L. 157.140.110 | L. 99.380.110 | L. 99.380.110 | -L. 917.777 | L. 98.462.333 |
| TRIESTE | L. 26.005.000 | L. 111.054.883 | L. 85.049.883 | L. 85.049.883 | -L. 785.437 | L. 84.264.446 |
| UDINE | L. 49.323.000 | L. 162.460.960 | L. 113.137.960 | L. 113.137.960 | -L. 1.044.831 | L. 112.093.129 |
| VARESE | L. 85.053.450 | L. 286.057.493 | L. 201.004.043 | L. 201.004.043 | -L. 1.856.275 | L. 199.147.768 |
| VENEZIA | L. 50.028.900 | L. 277.356.722 | L. 227.327.822 | L. 227.327.822 | -L. 2.099.376 | L. 225.228.446 |
| VERCELLI | L. 29.860.000 | L. 97.840.503 | L. 67.980.503 | L. 67.980.503 | -L. 627.801 | L. 67.352.702 |
| VERONA | L. 71.772.900 | L. 196.749.897 | L. 124.976.997 | L. 124.976.997 | -L. 1.154.164 | L. 123.822.833 |
| VICENZA | L. 183.717.500 | L. 140.604.745 | -L. 43.112.755 | | | L. 0 |
| VITERBO | L. 35.975.000 | L. 189.243.464 | L. 153.268.464 | L. 153.268.464 | -L. 1.415.437 | L. 151.853.027 |
| *Totali* | L. 3.987.561.572 | L. 14.436.186.483 | L. 10.448.624.911 | L. 10.546.017.538 | -L. 97.392.627 | L. 10.448.624.911 |

nota: le uscite (C) sono date dalla media delle spese sostenute nel triennio '95-'96-'97 dagli uffici metrici e comprensive degli stipendi del personale.

nota 1: nella colonna IV sono riportate le voci della colonna (C)-(D) fatta eccezione per i soli uffici di Alessandria, Arezzo e Vicenza che anno il valore delle ENTRATE maggiore di quello delle USCITE.

nota 3: l'ammontare del totale della colonna V è stato ridistribuito su ogni ufficio diverso da Alessandria, Arezzo e Vicenza, in base al peso di ciascuno.

*Note all'art. 3:*

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, è citato nelle note all'art. 2. Il testo del comma 5, dell'art. 2 nonché della tabella *A* allegata al decreto medesimo è il seguente:

«Art. 2. — *(Omissis)*.

5. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le camere di commercio è la seguente:

| | Comparto Stato — | Comparto enti locali — |
|---|---|---|
| Qualifica e livelli | VIII | VIII |
| | VII | VII |
| | VI | VI |
| | V | V |
| | IV | IV |
| | III | III» |

TABELLA *A*

## DOTAZIONE ORGANICO UFFICI METRICI PROVINCIALI AL 1-3-1999

| UFFICI | VII | VI | V | IV | III | II | TOTALE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIGENTO | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | |
| ALESSANDRIA | 1 | | | | | | 1 | |
| ANCONA | 3 | | 1* | 1 | | | 4+1* | * comandata presso altra amm.ne |
| AOSTA | | | | | | | 0 | |
| AREZZO | 1 | | 1* | | | | 1+1* | * comandata presso altra amm.ne |
| ASCOLI PICENO | | | | | 1 | | 1 | |
| ASTI | 1 | | | | | | 1 | |
| AVELLINO | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| BARI | 4 | | | | 1 | | 5 | |
| BELLUNO | | | | | | | 0 | |
| BENEVENTO | 2 | | | 1 | 3 | | 6 | |
| BERGAMO | 2 | | | | | | 2 | |
| BOLOGNA | 3 | | | | | | 3 | |
| BOLZANO | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | |
| BRESCIA | 2 | | | | | | 2 | |
| BRINDISI | 1 | | | | | | 1 | |
| CAGLIARI | 2 | | 1 | | 1 | | 4 | |
| CALTANISSETTA | | | | 1 | | | 1 | |
| CAMPOBASSO | 1 | | | | | | 1 | |
| CASERTA | 2 | | | | 2 | | 4 | |
| CATANIA | 2 | | 2 | 1 | | | 5 | |
| CATANZARO | 1 | | | | | | 1 | |
| CHIETI | 1 | | | | | | 1 | |
| COMO | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 6 | |
| COSENZA | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| CREMONA | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| CUNEO | 2 | | | | | | 2 | |
| ENNA | 1 | | 1 | | | | 2 | |
| FERRARA | 2 | | | | | | 2 | |
| FIRENZE | 4 | 1 | | | | | 5 | |
| FOGGIA | 2 | | | | 1 | | 3 | |
| FORLI' | 1 | | | | | | 1 | |
| FROSINONE | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | |
| GENOVA | 2 | | 1 | | | | 3 | |
| GORIZIA | 1 | | | | | | 1 | |
| GROSSETO | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | |
| IMPERIA | 1 | | | | | | 1 | |
| ISERNIA | 1 | | | | 1 | | 2 | |
| L'AQUILA | 2 | | 2 | | | | 4 | |
| LA SPEZIA | 1 | | | | | | 1 | |
| LATINA | 2 | | | 1 | 1 | | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECCE | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | |
| LIVORNO | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| LUCCA | 2 | | 1 | | | | 3 | |
| MACERATA | 2 | | | | | | 2 | |
| MANTOVA | 1 | | | | | | 1 | |
| MASSA CARRARA | 1 | | | | | | 1 | |
| MATERA | 1 | | | | | | 1 | |
| MESSINA | 2 | | | 1 | 1 | | 4 | |
| MILANO | 7 | 4 | 1 | | | | 12 | |
| MODENA | 1 | | | | | | 1 | |
| NAPOLI | 7 | | 1 | | 2 | | 10 | |
| NOVARA | 1 | | | | | | 1 | |
| NUORO | 1 | | | | | | 1 | |
| ORISTANO | | | | | 1 | | 1 | |
| PADOVA | 2 | | | | 1 | | 3 | |
| PALERMO | 2 | | 1 | 1 | | | 4 | |
| PARMA | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| PAVIA | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| PERUGIA | 2 | | 1 | | | | 3 | |
| PESARO | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | |
| PESCARA | 1 | | | | 1 | | 2 | |
| PIACENZA | 1 | | | | | | 1 | |
| PISA | 1 | | | | 1 | | 2 | |
| PISTOIA | 1 | | | | | | 1 | |
| PORDENONE | | 1 | | | | | 1 | |
| POTENZA | 2 | | | | | | 2 | |
| RAGUSA | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | |
| RAVENNA | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| REGGIO CALABRIA | 3 | | | | 1 | | 4 | |
| REGGIO EMILIA | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| RIETI | 1 | | | | 1 | | 2 | |
| ROMA | 9 | | 1 | | 1 | | 11 | |
| ROVIGO | 1 | | | | | | 1 | |
| SALERNO | 2 | | | | 1 | | 3 | |
| SASSARI | 1 | | | | | | 1 | |
| SAVONA | 1 | | | | | | 1 | |
| SIENA | 1 | | | | | | 1 | |
| SIRACUSA | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| SONDRIO | 1 | | | | | | 1 | |
| TARANTO | 1 | | | | 1 | | 2 | |
| TERAMO | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| TERNI | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | |
| TORINO | 3 | | | | | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAPANI | 1 | | | | | | 1 | |
| TRENTO | 2 | | | | | | 2 | |
| TREVISO | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| TRIESTE | | 1 | | 1 | | | 2 | |
| UDINE | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| VARESE | 3 | | | 1 | | | 4 | |
| VENEZIA | 2 | | | | 1 | | 3 | |
| VERCELLI | 1 | | | | | | 1 | |
| VERONA | 2 | | | | 1 | | 3 | |
| VICENZA | 2 | | | | | | 2 | |
| VITERBO | 2 | | 1 | | | | 3 | |
| TOTALE | 155 | 13 | 19+2* | 22 | 32 | 1 | 242+2* | |

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276 (Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 2000, n. 237.

*Nota all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - 23 novembre 1944, n. 85, è il seguente:

«Art. 3. — In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'ufficio è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra il personale dell'apposito ruolo.».

*Note all'art. 5:*

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 [Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112], è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000. Di seguito si riporta il testo dell'art. 3 nonché dell'allegato *A* al medesimo decreto:

«Art. 3. *(Inquadramento del personale trasferito)*. — 1. La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all'art. 13 del CCNL relativo al comparto Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all'art. 3 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali è effettuata in modo da garantire la collocazione professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal fine l'equipararione tra aree funzionali e categorie è definita secondo la seguente tabella:

| Ministeri | | Regioni Autonomie locali |
|---|---|---|
| ex IX qualifica | categoria | D (D3) |
| ex VIII qualifica | » | D (D3) |
| ex VII qualifica | » | D (D1) |
| ex VI qualifica | » | C (C1) |

2. Per il personale appartenente alla IX qualifica funzionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono, in sede di inquadramento ai sensi del comma 1, all'attribuzione delle eventuali posizioni economiche ulteriori in relazione alla posizione professionale posseduta all'atto del trasferimento.

3. Al personale trasferito è garantito ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.

4. Il personale trasferito può optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.

5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.».

ALLEGATO *A*

PERSONALE UU.PP.I.C.A.

| | UU.PP.I.C.A. | IX^ liv. | VIII^ liv. | VII^ liv. | VI^ liv. | | UU.PP.I.C.A. | IX^ liv. | VIII^ liv. | VII^ liv. | VI^ liv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | riporti | 15 | 4 | 16 | 9 |
| 1 | ALESSANDRIA | 1 | | | | 47 | MILANO | 1 | | 2 | 3 |
| 2 | ANCONA | | | 1 | | 48 | MODENA | 1 | | | |
| 3 | AREZZO | | 1 | | | 49 | NAPOLI | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | ASCOLI PICENO | | | | | 50 | NOVARA | | | | |
| 5 | ASTI | | | | | 51 | NUORO | | | 1 | 1 |
| 6 | AVELLINO | 1 | | 1 | | 52 | ORISTANO | | | | |
| 7 | BARI | 1 | 1 | | | 53 | PADOVA | | | | 1 |
| 8 | BELLUNO | | | | | 54 | PARMA | | | | 1 |
| 9 | BENEVENTO | 1 | | 1 | 1 | 55 | PAVIA | | | | |
| 10 | BERGAMO | 1 | | | | 56 | PERUGIA | | | | |
| 11 | BIELLA | | | | | 57 | PESARO | | | | |
| 12 | BOLOGNA | 1 | | | | 58 | PESCARA | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | BRESCIA | | | | | 59 | PIACENZA | 1 | | | 1 |
| 14 | BRINDISI | | | | 2 | 60 | PISA | | | | |
| 15 | CAGLIARI | | | 1 | | 61 | PISTOIA | | | | |
| 16 | CAMPOBASSO | 1 | | 1 | | 62 | PORDENONE | | | | |
| 17 | CASERTA | 1 | | 2 | 1 | 63 | POTENZA | | | | |
| 18 | CATANZARO | 1 | | | | 64 | PRATO | | 1 | | |
| 19 | CHIETI | | | | | 65 | RAVENNA | | | | |
| 20 | COMO | | | | | 66 | REGGIO CALABRIA | 1 | | 1 | |
| 21 | COSENZA | 1 | | | | 67 | REGGIO EMILIA | 1 | | | |
| 22 | CREMONA | | | | | 68 | RIETI | | | | |
| 23 | CROTONE | | | | | 69 | RIMINI | | | | |
| 24 | CUNEO | | | | | 70 | ROMA | | 1 | | |
| 25 | FERRARA | | | | | 71 | ROVIGO | | | | |
| 26 | FIRENZE | | | 1 | 1 | 72 | SALERNO | | 1 | 3 | |
| 27 | FOGGIA | 2 | | 2 | | 73 | SASSARI | | | | |
| 28 | FORLI' | | | | | 74 | SAVONA | | | | |
| 29 | FROSINONE | 1 | 1 | 1 | | 75 | SIENA | | | | |
| 30 | GENOVA | | | | 1 | 76 | SONDRIO | | | | |
| 31 | GORIZIA | | | | | 77 | TARANTO | 1 | | | |
| 32 | GROSSETO | | | | | 78 | TERAMO | | | | |
| 33 | IMPERIA | | | | 1 | 79 | TERNI | | | 1 | |
| 34 | ISERNIA | 1 | | | | 80 | TORINO | 1 | | 1 | 1 |
| 35 | L'AQUILA | | | 1 | | 81 | TREVISO | | 1 | | 1 |
| 36 | LA SPEZIA | | | | | 82 | TRIESTE | | | 1 | |
| 37 | LATINA | 1 | | 2 | | 83 | UDINE | | | | |
| 38 | LECCE | | | | | 84 | VARESE | | | | |
| 39 | LECCO | | | | | 85 | VENEZIA | | | | |
| 40 | LIVORNO | | | | | 86 | VERBANO-CUSIO-OSS. | | | | |
| 41 | LODI | | | | 1 | 87 | VERCELLI | | | 1 | |
| 42 | LUCCA | | | | | 88 | VERONA | | | | 1 |
| 43 | MACERATA | | 1 | 2 | | 89 | VIBO VALENTIA | | | | |
| 44 | MANTOVA | | | | 1 | 90 | VICENZA | | | | |
| 45 | MASSA CARRARA | | | | | 91 | VITERBO | | 1 | 2 | |
| 46 | MATERA | | | | | | | | | | |
| | Totale parziale | 15 | 4 | 16 | 9 | | **Totale generale** | **25** | **11** | **33** | **19** |

*Note all'art. 6:*

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 è citato nella nota all'art. 2.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è citato nelle note all'art. 5.

**03G0191**

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. **168.**

**Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Istituzione delle sezioni*

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

Art. 2.

*Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti*

1. Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-*bis*, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio.

2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Art. 3.

*Competenza per materia delle sezioni*

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Art. 4.

*Competenza territoriale delle sezioni*

1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:

*a)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari;

*b)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;

*c)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate di Catania;

*d)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;

*e)* per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;

*f)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;

*g)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;

*h)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;

*i)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Roma;

*l)* per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;

*m)* per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;

*n)* per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.

Art. 5.

*Competenze del Presidente della sezione specializzata*

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.

*Norma transitoria*

1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.

2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.):

«Art. 16. Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*b)* prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* la pertinente competenza territoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera *a)*, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 50-*bis* del codice di procedura civile:

«Art. 50-*bis*. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.».

**03G0192**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

**Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Emilia-Romagna di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999 recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la proposta di programma integrativo di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia trasmesso dall'Assessorato difesa del suolo e della costa - Protezione civile della regione Emilia e Romagna con lettera prot. n. AMB/GBO/01/14332 del 25 luglio 2001;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota DSTN/CD/7900/st del 16 aprile 2002;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Emilia-Romagna conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002,

con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del programma*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Emilia-Romagna allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di 9.095.325,03 euro (L. 17.611.005.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Emilia-Romagna relativi alle annualità 1999 e 2000 e in particolare si provvede in quanto a 2.478.094,48 euro (L. 4.798.260.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 per l'anno 1999, in quanto a euro 2.666.645,15 (L. 5.163.345.000) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e in quanto a euro 3.950.585,40 (L. 7.649.400.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Emilia-Romagna assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

*Prescrizioni per l'attuazione del programma*

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

*Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma*

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 48*

ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Emilia-Romagna di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (lire) | Importo finanziato Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza-Caorso | Roncaglia - Fossadello - T. Nure | Po | Alluvione | Arginatura atta a contenere eventi con T rit.= 20 anni | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 2 | Farini | Selva - Canevari - Teruzzi | Po | Frana | Opere di consolidamento e monitoraggio dei movimenti franosi interessanti gli abitati e le zone collegate | 600.000.000 | 309.874,14 |
| 3 | Cortebrugnatella | Ozzola - Botteri - Lupi | Po | Frana | Opere di consolidamento e monitoraggio dei movimenti franosi interessanti gli abitati e le zone collegate | 600.000.000 | 309.874,14 |
| 4 | Fidenza | Capoluogo | Po | Alluvione | Interventi di riduzione del rischio di esondazione del torrente Stirone in corr. Capoluogo mediante arginatura T. rit.= 200 anni | 1.500.000.000 | 774.685,35 |
| 5 | Modesano | S. Andrea Bagni | Po | Alluvione | Costruzione canale scolmatore Rio del Fabbro a protezione abitato S.Andrea Bagni | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 6 | Compiano | Capoluogo | Po | Frana | Consolidamento versante e cinta muraria centro storico | 400.000.000 | 206.582,76 |
| 7 | Corniglio | Agna e Vesta d'Agna | Po | Frana | Sistemazione fenomeno franoso | 600.000.000 | 309.874,14 |
| 8 | Collagna | Cerreto Alpi - Canale Cerretano | Po | Alluvione | Regimazione canale Carretano a monte abitato | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 9 | Viano | S. Giovanni di Querciola | Po | Frana | Sistemazione movimento franoso | 800.000.000 | 413.165,52 |
| 10 | Baiso | Cassinago | Po | Frana | Consolidamento abitato (II stralcio) | 400.000.000 | 206.582,76 |
| 11 | Fiumalbo | Loc. bar Alpino - Ca' Staglietti - T. Motte | Po | Frana | Consolidamento pendici e regimazione idraulica destra Torrente Motte | 1.500.000.000 | 774.685,35 |
| 12 | Pievepelago | S. Andreapelago | Po | Frana | Consolidamento movimento franoso a protezione abitato | 600.000.000 | 309.874,14 |
| 13 | Grizzana Morandi - Camugnano | Vimignano | Reno | Frana | Consolidamento piede frana con rimodellamento versante e difesa longitudinale | 220.000.000 | 113.620,52 |

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (lire) | Importo finanziato Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Pianoro | Ca' del Giallo - Carteria di Sesto | Reno | Frana | Consolidamento dissesto e regimazione idraulica superficiale, drenaggi ed opere di ingegneria naturalistica | 475.000.000 | 245.317,03 |
| 15 | Monte San Pietro | Calderino | Reno | Frana | Consolidamento dissesto e regimazione idraulica superficiale, rimodellamento versante e monitoraggio | 750.000.000 | 387.342,67 |
| 16 | Alzola E. - Bologna | Lavino di Mezzo - T. Lavino | Reno | Alluvione | Realizzazione opere per aumentare le capacità di deflusso al ponte della ferrovia BO-MI. Spostamento argini in dx idraulica | 400.000.000 | 206.582,76 |
| 17 | Borgo Tossignano - Casalfiumanese | Torrente Santerno | Reno | Alluvione | Realizzazione opere per la salvaguardia del centro abitato di Borgo Tossignano e della zona industriale di Casalfumanese | 600.000.000 | 309.874,14 |
| 18 | Verrucchio | Capoluogo | Conca - Marecchia | Frana | Consolidamento centro storico (II stralcio) | 1.050.000.000 | 542.279,74 |
| 19 | Coriano | Cerasolo - Zona Peep | Conca - Marecchia | Frana | Consolidamento versante a salvaguardia abitato | 700.000.000 | 361.519,83 |
| 20 | Riccione | Torrente Marano «Ponte Marano» in dx e sx idraulica | Conca - Marecchia | Alluvione | Adeguamento arginature e difesa spondale con palificate e opere connesse | 850.000.000 | 438.988,36 |
| 21 | Modigliana | Capoluogo | Bacini - Romagnoli | Frana | Sistemazione e stabilizzazione scarpata rocciosa sita tra via Casadei e via Foro dei Tigli | 430.000.000 | 222.076,47 |
| 22 | Civitella di Romagna | Capoluogo | Bacini - Romagnoli | Frana | Opere di consolidamento abitato | 800.000.000 | 413.165,52 |
| 23 | Civitella di Romagna | Voltre | Bacini - Romagnoli | Frana | Sistemazione versante | 470.000.000 | 242.734,74 |
| 24 | Ravenna | San Zaccaria | Bacini - Romagnoli | Alluvione | Adeguamento sezione del Torrente Bevano alla portata monosecolare previa rettifica del percorso ed innalzamento di corpi arginali (II stralcio) | 866.005.000 | 447.254,25 |
| | | | | | TOTALE . . . | 17.611.005.000 | 9.095.325,03 |

**03A08183**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

**Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Piemonte di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile 15 agosto 2001, n. 3146, che autorizza la regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a utilizzare anche le risorse trasferite in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Piemonte in data 19 marzo 2002, n. 76, che, a valere sui fondi residui 1999-2000, approva la proposta di programma di interventi urgenti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, per un importo di L. 17.484.518.100 (€ 9.030.000,00) ed il finanziamento di un programma di interventi di adeguamento delle infrastrutture e di rilocalizzazione fuori delle aree a rischio molto elevato delle attività produttive e delle abitazioni private, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 180/1998 ed ai sensi dell'ordinanza di cui al punto che precede, per l'importo di L. 2.008.134.390 (€ 1.037.114,86);

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota DSTN/CD/13672/st del 23 luglio 2002;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Marche conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000 e a quanto previsto dalla citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile 15 agosto 2001, n. 3146;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del programma*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Piemonte allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di € 9.030.000,00 (L. 17.484.518.100).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Piemonte relativi alle annualità 1999 e 2000 e in particolare in quanto a € 2.742.866,44 euro (L. 5.310.930.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, in quanto a € 2.951.562,80 (L. 5.715.022.500) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
per l'anno 2000, e in quanto a € 3.335.570,76 (L. 6.458.565.600) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Piemonte assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

4. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono inoltre destinati dalla regione Piemonte € 1.037.114,87 (L. 2.008.134.400) per la realizzazione di un programma di interventi di adeguamento delle infrastrutture e di rilocalizzazione fuori delle aree a rischio molto elevato delle attività produttive e delle abitazioni private secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 2.

*Prescrizioni per l'attuazione del programma*

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

*Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma*

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 49*

ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Piemonte di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

REGIONE PIEMONTE

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (lire) | Importo finanziato (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaiola (CU) | Centro abitato | Po | Alluvione | Ripristino della sezione di deflusso del Rio Ghiandaia | 400.807.890 | 207.000 |
| 2 | Ala di Stura (TO) | Fraz. Villar | Po | Frana | Sistemazione del movimento franoso fraz. di Villar | 300.121.850 | 155.000 |
| 3 | Comuni vari da Pont Canavese a foce Po | Torr. Orco da Pont Canavese alla foce Po | Po | Alluvione | Studio idraulico, geomorfologico e rilievi topografici torr. Orco da Pont Canavese alla foce Po | 644.777.910 | 333.000 |
| 4 | Druento (TO) | Rio Fellone (Limite comunale Druento Pianezza) | Po | Alluvione | Bacino di laminazione Rio Fellone | 2.000.166.910 | 1.033.000 |
| 5 | Groscavallo (TO) | Biolè | Po | Frana | Sistemazione movimenti franosi (completamento interventi ordinanza ministeriale n. 30/90 | 799.679.510 | 413.000 |
| 6 | Locana (TO) | Casetti | Po | Frana | Sistemazione idrogeologica a monte loc. Casetti | 2.000.166.910 | 1.033.000 |
| 7 | Loranzè (TO) | varie | Po | Frana | Sistemazione idrogeologica versante in corrispondenza del Rio Rivelletto | 499.557.660 | 258.000 |
| 8 | Montalto Dora (TO) - Ivrea | Zona industriale | Po | Alluvione | Arginatura Dora Baltea e roggia Boasca | 2.000.166.910 | 1.033.000 |
| 9 | Noasca (TO) | capoluogo | Po | Frana | Installazione strumentazione monitoraggio crollo masse rocciose | 360.146.220 | 186.000 |
| 10 | Villar Pelice (TO) | varie | Po | Alluvione | Sistemazione idraulica Rii Cassarot e Sautoreglia | 600.243.700 | 310.000 |
| 11 | Baveno (VB) | varie | Po | Alluvione | Sistemazione idraulica del T. Selvaspessa | 1.638.084.420 | 846.000 |
| 12 | Ceppo Morelli (VB) | Campiolo - Prequartera | Po | Frana | Manutenzione monitoraggio franoso di Campioli | 199.435.810 | 103.000 |
| 13 | Trasquera (VB) | Schiaffo | Po | Frana | Sistemazione movimenti franosi ed opere di protezione dell'abitato di Schiaffo | 1.585.805.130 | 819.000 |
| 14 | Alagna Valsesia - Riva Valdobbia (VC) | Alagna - da fraz. Resiga Boccorio a Riva Valdobbia | Po | Alluvione | Sistemazione idraulica fiume Sesia ed affluenti | 4.300.455.670 | 2.221.000 |
| 15 | Borgosesia (VC) | Fiume Sesia in comune di Borgosesia | Po | Alluvione | Studio idraulico del fiume Sesia per la messa in sicurezza della loc. Isoletta | 154.901.600 | 80.000 |
| | | | | | TOTALE . . . | 17.484.518.100 | 9.030.000 |

**03A08184**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

**Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 della regione Abruzzo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Visto il programma generale di interventi urgenti riguardante i bacini regionali ed il bacino interregionale del fiume Sangro, approvato con delibere della giunta regionale della regione Abruzzo n. 2367/C 1999 e n. 2368/C del 3 novembre 1999;

Vista la nota del servizio «gestione e tutela della risorsa del suolo» della regione Abruzzo n. 3000 dell'8 giugno 2001, con la quale è stata inoltrata proposta di programma di interventi urgenti nei bacini regionali e nel bacino interregionale del fiume Sangro, rientranti nel programma generale di cui al punto che precede;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota DSTN/CD/7900/st del 16 aprile 2002;

Vista la nota del servizio «gestione e tutela della risorsa del suolo» della regione Abruzzo n. 7802 del 14 agosto 2002, con la quale sono forniti ulteriori elementi di valutazione relativamente all'intervento nel comune di Casalanguida, già proposto a finanziamento con la citata nota n. 3000 dell'8 giugno 2001;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Abruzzo conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del programma*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Abruzzo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di € 4.059.805,71 (L. 7.860.880.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Abruzzo relativi alle annualità 1999 e 2000 e in particolare in quanto a € 1.106.126,73 (L. 2.141.760.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, in quanto a € 1.190.288,54 (L. 2.304.720.000) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998,

n. 180, per l'anno 2000 e in quanto a € 1.763.390,44 (L. 3.414.400.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Abruzzo assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

*Prescrizioni per l'attuazione del programma*

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

*Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma*

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 50*



ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Abruzzo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

*Regione Abruzzo*

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (lire) | Importo finanziato (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasto | Capoluogo: Castello d'Aragona | Regionale | Frana | Sistemazione frana: interventi di consolidamento del centro urbano | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 2 | Casalanguida | via Straripola e limitrofe | Regionale | Frana | Consolidamento centro abitato, drenaggi e opere di regimazione delle acque | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 3 | Pretoro | Valle Rann | Regionale | Frana | Opere di sistemazione idraulico-forestale, consolidamento e messa in sicurezza pareti pericolanti | 760.880.000 | 392.961,72 |

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (lire) | Importo finanziato (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tornareccio | Contrada Colle Case | Regionale | Frana | Opere di drenaggio, risagomatura versanti, realizzazione gabbionate e regimazione acque superficiali | 700.000.000 | 361.519,83 |
| 5 | Civitella del Tronto | Ponzano - insediamento abitato | Regionale | Frana | Realizzazione trincee drenanti e micropali con cordolo | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 6 | Villa S. Maria | Capoluogo | Sangro | Frana | Risanamento e consolidamento centro abitato | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 7 | Sant'Eusanio del Sangro | Capoluogo - periferia sud-est | Sangro | Frana | Monitoraggio frana, drenaggi e opere consolidamento | 700.000.000 | 361.519,83 |
| 8 | Civitella Messer Raimondo | Capoluogo - versante meridionale | Sangro | Frana | Monitoraggio dissesti, dreni, palificate e sistemazione superficiale del versante mediante interventi di ingegneria naturalistica | 700.000.000 | 361.519,83 |
| 9 | Palombaro | Centro storico - settore nord occidentale | Sangro | Frana | Consolidamento versante in frana e regimazione acque superficiali | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| | | | | | TOTALE . . . | 7.860.880.000 | 4.059.805,71 |

03A08185

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

**Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Lombardia n. VII/4392 del 20 aprile 2001 con la quale è approvata la proposta di programma di interventi urgenti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, per un importo di L. 26.450.000.000 (€ 13.660.284,98), nonché la spesa di L. 1.322.500.000 (€ 683.014,25) per l'attuazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 180/1998;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n, 267, trasmessa con nota DSTN/CD/13672/st del 23 luglio 2002;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Lombardia conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

## Art. 1.

*Approvazione del programma*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Lombardia allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di € 13.660.284,98 (L. 26.450.000.000);

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Lombardia relativi alle annualità 1999 e 2000 e in particolare in quanto a € 3.908.148,14 (L. 7.567.230.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 per l'anno 1999, in quanto a € 4.204.507,25 (L. 8.142.997.500) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000, e in quanto a € 5.546.629,59 (L. 10.739.772.500) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Lombardia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

4. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono inoltre destinati dalla regione Lombardia € 683.014,25 (L. 1.322.500.000) per lo svolgimento di ulteriori attività di prevenzione del rischio idrogeologico previste dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, quali indagini, studi, attuazione di misure di salvaguardia, aggiornamento di perimetrazioni delle aree a rischio.

## Art. 2.

*Prescrizioni per l'attuazione del programma*

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

## Art. 3.

*Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma*

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 51*



ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (lire) | Importo finanziato (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randellino (BG) | Tezzi | Po | Frana | Difesa dell'abitato di Tezzi con opere di drenaggio del versante in frana | 3.000.000.000 | 1.549.370,70 |
| 2 | Piazzatorre (BG) | Piazzo | Po | Frana | Difesa abitati Piazzo-Rosanella mediante arginature del conoide attiva (prevista delocalizzazione del camping esistente) | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 3 | Costavolpino (BG) | Varie | Po | Alluvione | Sovralzo arginatura Fiume Oglio | 800.000.000 | 413.165,52 |
| 4 | Incudine (BS) | Val Moriana | Po | Frana | Sistemazione dissesti del bacino Val Moriana | 400.000.000 | 206.582,76 |
| 5 | Botticino Rezzato (BS) | Varie | Po | Alluvione | Adeguamento idraulico Rio Musia | 2.000.000.000 | 1.032.913,80 |
| 6 | Gavardo (BS) | Varie | Po | Alluvione | Interventi di laminazione sul T. Gombra | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 7 | Nuvolera Paitone Nuvolento (BS) | Varie | Po | Alluvione | Adeguamento idraulico del T. Rudone, Pospesio e Rio Giava | 2.000.000.000 | 1.032.913,80 |
| 8 | Rezzato (BS) | Varie | Po | Alluvione | Briglia selettiva e manutenzione straordinaria del T. Rino | 500.000.000 | 258.228,45 |
| 9 | Piancamuno (BS) | Valle Pelucco | Po | Frana | Regimazione idraulica Valle Pelucco e versante | 850.000.000 | 438.988,36 |
| 10 | Tremosine (BS) | Rupe di Campione del Garda | Po | Frana | Difese passive a protezione dell'abitato | 2.600.000.000 | 1.342.787,94 |
| 11 | Toscolano Maderno (BS) | Valle delle Cartiere | Po | Frana | Sistemazione frane | 400.000.000 | 206.582,76 |
| 12 | Pontoglio (BS) | Varie | Po | Alluvione | Sovralzo arginatura Fiume Oglio | 700.000.000 | 361.519,83 |
| 13 | S. Bartolomeo V.C. S. Nazzaro V.C. Cavagna (CO) | Varie | Po | Frana | Sistemazione versanti | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 14 | Valsolda (CO) | Cressogno e Casarico | Po | Frana | Completamento interventi di difese passive per crolli | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| 15 | Cortenova (LC) | Varie | Po | Alluvione | Adeguamento idraulico T. Pioverna | 500.000.000 | 258.228,45 |

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (lire) | Importo finanziato (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dervio (LC) | T. Chignolo | Po | Alluvione | Regimazione idraulica Valle Pelucco e versante | 270.000.000 | 139.443,36 |
| 17 | Dervio (LC) | Versante Balma-Sedeia | Po | Frana | Difese passiva a protezione dell'abitato | 180.000.000 | 92.962,24 |
| 18 | Lecco | San Martino | Po | Frana | Difese passiva a protezione dell'abitato | 800.000.000 | 413.165,52 |
| 19 | Lodi | Varie | Po | Alluvione | Arginatura in Sin. Idraulica (Area ex SICC) | 2.000.000.000 | 1.032.913,80 |
| 20 | Campodolcino (SO) | Varie | Po | Alluvione | Adeguamento idraulico dei torrenti Valle Scale e Liro | 1.500.000.000 | 774.685,35 |
| 21 | Chiesa in Val Marenco (SO) | Corno di Braccia | Po | Valanga | Opere di difesa attiva e passiva per valanghe | 1.500.000.000 | 774.685,35 |
| 22 | Livigno (SO) | Loc. Blesaccia (n. 220 della C.L.P.V.) | Po | Valanga | Opere di difesa attiva e passiva per valanghe | 250.000.000 | 129.114,22 |
| 23 | Novate Mezzola (SO) | Codera | Po | Frana | Opere di difesa sul conoide T. Codera | 600.000.000 | 309.874,14 |
| 24 | Veddasca (VA) | Graglio | Po | Frana | Regimazioni idrauliche e sistemazione frana | 500.000.000 | 258.228,45 |
| 25 | Buguggiate Varese (VA) | Varie | Po | Alluvione | Sistemazione idraulica torrenti vari | 600.000.000 | 309.874,14 |
| 26 | Lavena Ponte Tresa (VA) | Varie | Po | Alluvione | Sistemazione idraulica torrenti vari | 500.000.000 | 258.228,45 |
| | | | | | TOTALE . . . | 26.450.000.000 | 13.660.284,99 |

03A08186

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

**Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Marche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di

cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la proposta di programma integrativo di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia approvata con delibera della giunta regionale della regione Marche n. 1310 del 12 giugno 2001 e n. 1358 del 28 dicembre 2001;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota DSTN/CD/7900/st del 16 aprile 2002;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Marche conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del programma*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Marche allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di € 4.028.415,45 (L. 7.800.100.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Marche relativi alle annualità 1999 e 2000 e in particolare in quanto a € 1.097.574,20 (L. 2.125.200.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, in quanto a € 1.181.085,28 (L. 2.286.900.000) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000, e in quanto a € 1.749.755,97 (L. 3.388.000.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Marche assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

*Prescrizioni per l'attuazione del programma*

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

*Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma*

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 44*

ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Marche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

REGIONE MARCHE

| N. | Comune | Località | Autorità di bacino | Tipologia | Denominazione intervento | Importo finanziato (lire) | Importo finanziato (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassocorvaro | Capoluogo | Regionale (f. Foglia) | Frana | Consolidamento | 300.000.000 | 154.937,07 |
| 2 | Montegrimano | Centro storico | Conca - Marecchia | Frana | Consolidamento | 450.000.000 | 232.405,60 |
| 3 | Belforte, Piandimeleto, Sassocorvaro, Lunano e altri | Varie | Regionale (f. Foglia) | Alluvione | Sistemazioni idrauliche | 650.000.000 | 335.696,98 |
| 4 | Talamello | Zona industriale | Conca - Marecchia | Alluvione | Regimazione idraulica | 500.000.000 | 258.228,45 |
| 5 | Ancona, Osimo, Camerano | Confluenza Aspio - Morganetto | Regionale (f. Musone) | Alluvione | Sistemazione ponte | 950.000.000 | 490.634,05 |
| 6 | Barbara | Versante nord ovest | Regionale (f. Misa) | Frana | Consolidamento | 350.000.000 | 180.759,92 |
| 7 | Corinaldo | Versante sud est | Regionale (f. Misa) | Frana | Consolidamento versante - I stralcio: monitoraggio e progettazione | 350.000.000 | 180.759,92 |
| 8 | Senigallia | Centro abitato | Regionale (f. Misa) | Alluvione | Ricostruzione Ponte Portone | 500.100.000 | 258.280,10 |
| 9 | Belforte del Chienti | Borgo Santa Maria | Regionale (f. Chienti) | Frana | Consolidamento | 300.000 000 | 154.937,07 |
| 10 | Macerata | Villa Potenza | Regionale (f. Potenza) | Alluvione | Sistemazione idraulica | 550.000.000 | 284.051,30 |
| 11 | Ussita | Valruscio | Tevere | Alluvione | Sistemazione idraulica | 300.000.000 | 154.937,07 |
| 12 | Sefro | Valle dell'Eremita, Monte Vermenone | Regionale (f. Potenza) | Frana | Consolidamento | 650.000.000 | 335.696,98 |
| 13 | Maltignano | Versante nord | Tronto | Frana | Consolidamento | 950.000 000 | 490.634,05 |
| 14 | Montegiorgio, Fermo e altri | Piane | Regionale | Alluvione | Sistemazione idraulica | 1.000.000.000 | 516.456,90 |
| | | | | | TOTALE . . . | 7.800.100.000 | 4.028.415,45 |

**03A08187**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2003.

**Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, nonché le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa delle regioni Molise e Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio delle provincie di Campobasso e Foggia, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002 citati in premessa, è prorogato fino al 31 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A08179**

---

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2003.

**Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.** (Ordinanza n. 3298).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003, n. 3287, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2003;

Considerato l'aggravamento della situazione emergenziale determinata dai recenti sbarchi di clandestini sulla costa del territorio della Regione siciliana;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre ulteriori misure di carattere straordinario, al fine di contrastare più efficacemente la grave situazione emergenziale determinata dagli arrivi di clandestini sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle misure di espulsione ed alla dislocazione territoriale dei centri di permanenza temporanea e di assistenza;

Vista la nota prot. n. 11050/110(4)/Sett.Sic.e Prot. civ. del Ministero dell'interno - Ufficio di Gabinetto, in data 26 giugno 2003;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Acquisita l'intesa con la Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione all'aggravamento della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, determinato da nuovi sbarchi di clandestini sulla costa del territorio della Regione siciliana, le disposizioni contenute nelll'ordinanza n. 3287/2003 si applicano anche nel territorio della regione medesima.

Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3244/2002, n. 3262/2003, e n. 3287/2003 citate in premessa, si applicano anche per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento delle strutture destinate alle attività di prima assistenza e di soccorso previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3244/2002, dopo le parole «nonché all'acquisto o noleggio di automezzi» sono aggiunte le parole «e di apparecchiature informatiche».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287/2003, dopo le parole «all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» è aggiunto il seguente periodo «e per le spese di interpretariato e per quelle relative all'attuazione dei programmi di collaborazione internazionale e delle intese operative di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3287/2003, il capo del Dipartimento delle libertà civile e dell'immigrazione del Ministero dell'interno provvede, deroga alla normativa vigente, alla conclusione di contratti di appalto o di acquisto di cosa futura, a trattativa privata, anche con affidamento diretto, sulla base di scelte di carattere fiduciario, in relazione alla somma urgenza inerente alla realizzazione delle opere necessarie, operate dal medesimo capo del Dipartimento.

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3244/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3287/2003, è aggiunto il seguente periodo «Articoli 1472 e 1655 e seguenti del codice civile».

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno, così come integrati dalle risorse finanziarie previste per l'anno 2002, dall'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

03A08178

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2003.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione Siciliana.** (Ordinanza n. 3299).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nelle province del territorio della regione Siciliana è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2428 del 3 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1996;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2000;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3059 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3108 del 24 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2001;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3131 del 30 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2001;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3160 del 27 novembre 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 1° dicembre 2001;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2002;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3234 del 26 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3252 del 27 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2002;

Visto l'Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione Siciliana, stipulato in data 5 ottobre 2001, e le successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto della avvenuta costituzione degli ambiti territoriali ottimali, previsti dalla legge n. 36/1994, così come recepita dalla regione Siciliana con legge n. 10/1999, e della approvazione dei relativi piani d'ambito;

Ritenuto indifferibile ed urgente assicurare, fino all'effettivo avvio della gestione degli ambiti da parte dei soggetti imprenditoriali in fase di individuazione, la realizzazione degli interventi sulle reti interne finalizzati al superamento dello stato di emergenza, dichiarati imprescindibili ed urgenti dalle Unità di crisi istituite presso gli Uffici territoriali del Governo;

Ritenuto altresì che il definitivo superamento della condizione di emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione isolana è inscindibilmente legato alla previsione di ulteriori misure urgenti per la realizzazione delle infrastrutture indicate nel sopra citato Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione Siciliana;

Considerato che la situazione di maggiore criticità nella distribuzione delle risorse idriche è rappresentata dalla fatiscenza, insufficienza, nonché dal mancato completamento del sistema acquedottistico e di invasi artificiali a servizio delle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e che quindi risulta assolutamente indispensabile adottare iniziative di carattere urgente finalizzate alla normalizzazione dell'erogazione delle risorse idriche in dette province, anche in considerazione dell'avvento della stagione estiva;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere in termini di somma urgenza alla realizzazione del sistema di accumulo, potabilizzazione e distribuzione di risorse idriche a servizio delle popolazioni delle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e, segnatamente, degli acquedotti «Gela-Aragona», «Favara di Burgio», «Montescuro Ovest», dell'ampliamento del «Potabilizzatore di Sambuca di Sicilia» e della costruzione del «Serbatoio artificiale Blufi sul fiume Imera meridionale»;

Considerato altresì, che sulla base di quanto previsto dall'Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione Siciliana, allegato 1, nello stesso ambito territoriale pluriprovinciale sopra richiamato insistono l'invaso Villarosa, l'invaso Gibbesi ed il «Sistema Sosio Verdura - Belice», per ognuno dei quali sono stati acquisiti gli studi strumentali alla progettazione delle opere di captazione e fruizione delle acque ivi localizzabili;

Ravvisata la necessità di provvedere con ogni urgenza alla correlata progettazione, funzionale alla approvazione di rito ed alla realizzazione di dette opere, in ragione della stretta correlazione delle medesime con il definitivo superamento dello stato di emergenza;

Considerato, inoltre, che la massima criticità del sistema di distribuzione delle risorse idriche nelle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani si riscontra nella città di Agrigento per la quale, sia a causa della particolare condizione di vetustà e disfunzione del sistema esterno di adduzione dell'acqua ai serbatoi, sia a causa del sistema interno di distribuzione, occorre provvedere con somma urgenza alla creazione di strutture temporanee e di soccorso di produzione di fonti idriche non convenzionali, ad integrazione della scarsa disponibilità di fatto assicurata dall'attuale sistema di veicolazione della risorsa idrica disponibile,

Vista la nota prot. n. 15464 del 4 aprile 2003 del sindaco del comune di Agrigento, inviata all'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione Siciliana;

Considerata altresì la grave situazione determinatasi nel settore dell'approvvigionamento idrico nella provincia di Siracusa, e segnatamente nell'area industriale di pertinenza del Consorzio ASI di Siracusa e nel territorio dei comuni di Melilli e Priolo, dove il quadro emergenziale, già estremamente critico in conseguenza di fenomeni di insalinamento delle falde e conseguente rischio di subsidenza, ha conosciuto un ulteriore aggravamento a causa della riscontrata presenza di idrocarburi nelle falde acquifere;

Ravvisata quindi la necessità, al fine di un definitivo superamento dell'emergenza, di procedere in termini di somma urgenza alla realizzazione delle opere ricadenti nel sopra citato ambito territoriale, ricomprese nell'Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione Siciliana;

Ritenuto altresì necessario individuare, nelle more del superamento della condizione di emergenza, nel Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato il soggetto unico cui demandare ogni decisione, nell'ottica di una necessaria pianificazione del complesso delle attività di carattere emergenziale, in ordine alla distribuzione delle risorse idriche tra i settori idropotabile, agricolo, industriale interessati alla fruizione;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure di natura contabile relative agli interventi eseguiti sulla condotta sottomarina di Favignana, ai sensi della citata ordinanza n. 3043/2000;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato, ferme le iniziative da porre in essere sulla base delle precedenti ordinanze citate in premessa, ed al fine di rendere più efficace l'azione di carattere straordinario finalizzata al definitivo superamento dello stato di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, provvede a:

*a)* realizzare gli interventi prioritari e strategici previsti negli allegati dell'accordo di programma quadro «Risorse idriche per la regione Siciliana» stipulato in data 5 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

*b)* qualora le Autorità di ambito non provvedano ad individuare i soggetti gestori entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, adottare le iniziative strettamente necessarie al superamento della condizione di emergenza ed alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della regione Siciliana del 7 agosto 2001, ponendo in essere, ove occorra, gli interventi sostitutivi in luogo dei soggetti inadempienti e le misure di accompagnamento necessarie all'avvio della gestione degli ambiti territoriali ottimali;

*c)* rideterminare, per le finalità strettamente necessarie al superamento dell'emergenza idrica, le linee di programmazione delle iniziative e degli interventi da attuare nella regione Siciliana, sulla base delle esigenze già prospettatesi durante il corso della gestione commissariale, ed azionare le procedure funzionali alla realizzazione delle opere così individuate;

*d)* realizzare in termini di somma urgenza gli acquedotti «Gela-Aragona», «Favara di Burgio», «Montescuro Ovest», nonché l'ampliamento del «potabilizzatore di Sambuca di Sicilia» e la costruzione del «Serbatoio artificiale Blufi sul fiume Imera meridionale» con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3252/2002;

*e)* tenuto conto del collegamento funzionale tra le opere appena indicate, ed i sistemi di captazione e distribuzione correlati all'invaso Villarosa, all'invaso Gibbesi ed al «Sistema Sosio Verdura - Belice», ed esaminati gli studi già realizzati allo scopo di avviare nel più breve tempo possibile i lavori di realizzazione delle opere individuate, affidare in deroga alla disciplina ordinaria la progettazione delle opere relative, necessarie al superamento della condizione di emergenza idrica;

*f)* avviare con ogni urgenza e fino alla realizzazione del sistema acquedottistico a servizio delle popolazioni delle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, l'iniziativa indicata nel successivo art. 7 per l'approvvigionamento idrico di soccorso alla città di Agrigento ed ai comuni limitrofi;

*g)* realizzare in termini di somma urgenza e con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3252/2002, le seguenti opere, previste dall'Accordo quadro risorse idriche per la regione Siciliana e ricadenti nel territorio della provincia di Siracusa:

Consorzio ASI Siracusa, «Ottimizzazione delle risorse idriche - scorporo, trattamento e riutilizzo delle acque dolci - II lotto di completamento», con contestuale individuazione del gestore;

Consorzio ASI Siracusa «Manutenzione straordinaria degli schemi idrici a servizio dell'area industriale "Quota 100" Chiarificatore - Progetto I lotto»;

*h)* predisporre, ove occorra, la progettazione delle opere e delle infrastrutture strettamente necessarie al superamento dell'emergenza idrica nel territorio regionale o attraverso le professionalità tecniche presenti nella struttura commissariale, o mediante la stipula di convenzioni con soggetti esterni alla struttura commissariale, in deroga alla disciplina vigente;

*i)* utilizzare le risorse finanziarie in disponibilità anche per iniziative, strettamente correlate al superamento dello stato di emergenza, pertinenti al settore irriguo, industriale e zootecnico;

*l)* avvalersi delle prerogative previste all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2428 del 3 aprile 1996, al fine di consentire l'apertura delle cave occorrenti alla costruzione del corpo diga, e strumentali al completamento dell'invaso Blufi;

*m)* nelle more del superamento dello stato di emergenza, ed al fine di assicurare un'azione unitaria in materia di distribuzione di risorse idriche nei settori idropotabile, agricolo ed industriale interessati alla fruizione, adottare le decisioni necessarie, urgenti ed indifferibili in ordine alla distribuzione medesima.

Art. 2.

1. L'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3189/2002 è così modificato:

«3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e se strettamente necessario al superamento della condizione di emergenza, il commissario delegato - Presidente della regione Siciliana:

*a)* può acquisire, previa intesa con i soggetti titolari dell'iniziativa, gli studi, le indagini, ed i progetti già in capo ad enti pubblici territoriali e non territoriali, economici e non economici ed a società con partecipazione pubblica, e, se già esistenti e deliberati, previa intesa, i relativi finanziamenti;

*b)* completare, previa intesa con i soggetti titolari dell'iniziativa, la realizzazione di opere già avviate, integrando, ove occorra, le eventuali risorse già disponibili.».

Art. 3.

1. La somma di € 1.032.913,80, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3189/02, già disponibili presso la contabilità speciale del Commissario delegato, è svincolata dall'originaria destinazione ed e destinata per le finalità di cui all'art. 7, fermo restando l'onere, in capo all'Ufficio del commissario, di liquidare all'Amap (Azienda municipalizzata acquedotti Palermo) la somma delle spese già sostenute per la verifica della funzionalità dell'impianto di sollevamento Garcia Poma.

Art. 4.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3189/2002, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: «Il trattamento economico fondamentale dei dipendenti, utilizzati dalla struttura commissariale resta a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico della gestione commissariate tutte le competenze e gli oneri accessori previsti dalla presente ordinanza e dagli istituti contrattuali vigenti nelle amministrazioni di provenienza. Al personale di cui al comma 2 si applicano gli istituti contrattuali vigenti nelle amministrazioni di provenienza».

2. All'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 3189/2002 le parole «dieci consulenti» sono sostituite con le parole «tredici consulenti».

3. All'art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5-*bis*: «È istituito, con esclusiva finalità consultiva, il "collegio dei consulenti", organo collegiale con funzioni di supporto alle attività finalizzate al superamento dello stato di emergenza, cui partecipa il dirigente preposto alla struttura commissariale».

Art. 5.

1. Il personale impiegato nelle unità di crisi istituite presso le Prefetture, previa formale individuazione da parte del Prefetto, è autorizzato, per la durata dello stato di emergenza, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente, nel limite massimo di settanta ore mensili, effettivamente reso ed attestato, con oneri a carico delle risorse assegnate al commissario delegato.

Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto necessario, ad affidare l'incarico per la progettazione delle opere di completamento del «Serbatoio artificiale Blufi sul fiume Imera meridionale», e l'incarico di responsabile del procedimento e di direzione dei lavori degli acquedotti «Gela-Aragona», «Favara di Burgio», «Montescuro Ovest», nonché dell'ampliamento del «Potabilizzatore di Sambuca di Sicilia», a soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel settore, rispettivamente, della progettazione e della direzione dei lavori, in deroga all'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 ed alle norme dalla medesima richiamate.

2. Al fine di assicurare ai soggetti chiamati a realizzare le opere un idoneo supporto per la tempestiva disponibilità delle forniture necessarie, sono attribuiti al commissario delegato i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e della legge 30 novembre 1950, n. 996.

Art. 7.

1. In considerazione della perdurante situazione di massima criticità nel settore dell'approvvigionamento idrico della città di Agrigento e dei comuni limitrofi, e della conseguente necessità di procedere in termini di somma urgenza al reperimento di risorse idriche ad integrazione ed a supporto di quelle insufficienti attualmente in disponibilità, anche tenuto conto dell'approssimarsi del periodo estivo, il commissario delegato è autorizzato a porre in essere tutte le iniziative di carattere convenzionale per la fornitura di acqua dissalata da parte di imprese private.

2. Al fine di assicurare ai soggetti chiamati a realizzare le opere un idoneo supporto per la tempestiva disponibilità delle forniture necessarie, sono attribuiti al commissario delegato i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 2248/1865, all. E, e della legge 30 novembre 1950, n. 996.

Art. 8.

1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 3224/2002 è così sostituito:

«1. Il commissario delegato, per lo svolgimento delle attività emergenziali di cui alla presente ordinanza, si avvale della collaborazione del Registro italiano dighe, attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni funzionali allo studio di soluzioni tecnico operative mirate al definitivo superamento della situazione di emergenza idrica, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Per l'espletamento dell'attività di collaborazione di cui al comma 1, il Registro italiano dighe è autorizzato ad avvalersi, mediante chiamata diretta ed in deroga alle ordinarie procedure di comando e/o distacco, di un contingente di quindici unità di personale, di cui cinque appartenenti all'area C ed in possesso di elevata e comprovata esperienza nel settore, proveniente da enti e amministrazioni di cui all'art. 9, comma 1, da collocare anche fuori ruolo, di cui almeno cinque da destinare stabilmente alla collaborazione del commissario delegato per l'emergenza idrica, nonché di un consulente di comprovata qualificazione professionale.

3. Gli oneri connessi all'attuazione del comma 2 sono posti a carico delle disponibilità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato ed il Registro italiano dighe, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, sono autorizzati ciascuno ad assumere, con contratto a tempo determinato, previo esperimento di una selezione per titoli, dieci unità di personale tecnico in possesso di diploma di laurea attinente alle materie di competenza del Registro

italiano dighe, nonché, con le medesime procedure, cinque unità di personale in possesso di diploma di laurea in materie giuridico-economiche. Al personale in esame verrà attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo appartenente alla categoria D1, del vigente contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana. Il relativo onere graverà sulle disponibilità finanziarie di cui alla presente ordinanza.

5. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle iniziative e degli adempimenti funzionali alla messa a regime del sistema degli invasi artificiali della regione Siciliana, il personale destinato stabilmente alla collaborazione del commissario delegato per l'emergenza idrica, e previa formale intesa con lo stesso, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di settanta ore mensili e di cinquecento ore annuali *pro-capite*, calcolate sulla base dell'attività effettivamente resa e formalmente attestata.

6. In caso di attivazione della procedura del comando, le amministrazioni di appartenenza definiscono le relative modalità, nel rispetto del termine indicato dal comma 14 dell'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. Per esigenze straordinarie, connesse all'emergenza idrica di cui alla presente ordinanza, ed al fine di assicurare la funzionalità del Registro italiano dighe il contingente di personale, tecnico e amministrativo, utilizzato in posizione di fuori ruolo, distacco o comando, è mantenuto in servizio presso il R.I.D. per l'intera durata dello stato di emergenza idrica nella regione Siciliana.».

### Art. 9.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3252/2002, dopo la parola «finanziarie», è aggiunto il seguente periodo: «anche, se del caso, mediante emissione di titoli di pagamento del commissario delegato direttamente intestati alla ditta creditrice dell'Ente pubblico gestore.».

### Art. 10.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato - Presidente della regione Siciliana è autorizzato a derogare, oltre alle disposizioni previste, rispettivamente, all'art. 1 dell'ordinanza n. 2428/1996, ed a quelle indicate all'art. 11 dell'ordinanza n. 3189/2002, all'art. 7 dell'ordinanza n. 3224/2002, nonché all'art. 4 dell'ordinanza n. 3252/2002, anche alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 ed 11;

legge 30 novembre 1950, n. 996;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22, e corrispondenti norme della legge regionale n. 10/1999;

decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della regione Siciliana del 5 agosto 1994;

legge regionale 1° marzo 1995, n. 19;

legge regionale 28 marzo 1995, n. 24, art. 3;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25, articoli 1, 2, 3;

decreto del Presidente della regione Siciliana 7 agosto 2001, recante «Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche»;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-*bis* e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, così come richiamato dall'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, articoli 6, 10, 11, 15, 16, 17, 49, 50.

### Art. 11.

1. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato provvede al completamento degli adempimenti di natura contabile relativi agli interventi eseguiti sulla condotta sottomarina di Favignana ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3043/2000;

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle residue risorse disponibili già trasferite dal commissario delegato pro-tempore ex art. 1 dell'ordinanza n. 3131/2001, sulla contabilità speciale intestata allo stesso Presidente della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3189/2002, e per la parte residuale a valere sul Fondo per la protezione civile.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede ai recuperi dei crediti di natura sia tariffaria sia fiscale, nascenti dalle attività e dagli interventi posti in essere dalle gestioni commissariali per il superamento dell'emergenza idrica nel territorio dette isole minori della regione Siciliana.

### Art. 12.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento

della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando te misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 13.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A08180**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2003.

**Approvazione di tipo del contenitore denominato «VAS/5» idoneo al trasporto di detonatori.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 ottobre 2002 con cui la «Vassale & Figli S.r.l.», con sede in La Spezia ha chiesto l'approvazione di tipo del contenitore corazzato per lo stoccaggio e il trasporto di detonatori denominato
«VAS/5»;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi — per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili — nella seduta n. 8/03E del 25 marzo 2003;

Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato *C*, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

Decreta:

Il contenitore «VAS/5», rispondente alle caratteristiche indicate nell'istanza del 28 ottobre 2002 e nella relazione tecnica con disegni e documentazione fotografica presentata dalla «Vassale & Figli S.r.l.», acquisita e custodita agli atti, è dichiarato di tipo approvato per lo stoccaggio e il trasporto, via terra, via mare e via aerea, anche in presenza di esplosivi di altre categorie, di sei detonatori del tipo ordinario, elettrico, Nonel, a percussione, ovvero tra loro commisti, aventi potenza non superiore al n. 8 della scala «Sellier-Bellot», oppure di un numero di detonatori di potenza superiore a quelli del n. 8 della scala «Sellier-Bellot», purché il quantitativo complessivo di esplosivo in essi contenuto non superi il valore netto di esplosivo presente in sei detonatori del n. 8. Il contenitore stesso è di volta in volta allestito internamente in funzione della tipologia dei detonatori contenuti, che vengono allocati, a seconda del tipo, come da relazione tecnica allegata, in appositi astucci di protezione.

Il contenitore si intende altresì approvato alle seguenti condizioni:

*a)* che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali (263×218×188), nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;

*b)* che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

*c)* che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su un apposito libretto che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

*d)* che il contenitore sia fissato al mezzo sul quale viene trasportato e che il coperchio sia ben serrato.

Il presente decreto, con gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

p. *Il Ministro:* MANTOVANO

ALLEGATI

CONTENITORE APERTO

**03A08191**

DECRETO 6 giugno 2003.

**Approvazione di tipo del contenitore denominato «VAS/6» idoneo al trasporto di detonatori.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 ottobre 2002 con cui la «Vassale & Figli S.r.l.», con sede in La Spezia ha chiesto l'approvazione di tipo del contenitore corazzato per lo stoccaggio e il trasporto di detonatori denominato «VAS/6»;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi — per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili — nella seduta n. 8/03E del 25 marzo 2003;

Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato *C* del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

Decreta:

Il contenitore «VAS/6», rispondente alle caratteristiche indicate nell'istanza del 28 ottobre 2002 e nella relazione tecnica con disegni e documentazione fotografica presentata dalla «Vassale & Figli S.r.l.», acquisita e custodita agli atti, è dichiarato di tipo approvato per lo stoccaggio e il trasporto, via terra, via mare e via aerea, anche in presenza di esplosivi di altre categorie, di otto detonatori del tipo ordinario, elettrico, Nonei, a percussione, ovvero tra loro commisti, aventi potenza non superiore al n. 8 della scala «Sellier-Bellot», oppure di un numero di detonatori di potenza superiore a quelli del n. 8 della scala «Sellier-Bellot», purché il quantitativo complessivo di esplosivo in essi contenuto non superi il valore netto presente in otto detonatori del n. 8. I detonatori, i relativi reofori e i tubicini dei detonatori Nonel sono opportunamente inseriti ciascuno in appositi fori disposti a corona intorno alla cavità cilindrica centrale del contenitore; in essa possono essere stivati anche i tubicini dei detonatori Nonel.

Il contenitore in argomento è altresì idoneo a trasportare i detonatori in acqua, in superficie o in immersione fino alla profondità di 70 metri; ad essere lanciato, con i detonatori inseriti, da aereo o elicottero secondo le seguenti modalità: con l'operatore, durante un lancio con il paracadute; assieme a materiali di ogni altro tipo, durante un lancio con il paracadute di soli materiali; con l'operatore, durante un rilascio in mare del medesimo da elicottero stazionante in hovering da una quota non superiore a 12 metri.

Il contenitore si intende altresì approvato alle seguenti condizioni:

*a)* che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali (cilindro Ø=120 mm ed h=290 mm), nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disgni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;

*b)* che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

*c)* che su ogni contenitore risultino indicati a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su un apposito libretto che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso.

Il presente decreto, con gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

p. *Il Ministro:* MANTOVANO

ALLEGATO

**03A08192**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Neto Popini a r.l.», in Spezzano Sila.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa agricola «Neto Popini a r.l.» con sede in Spezzano Sila costituita con atto notaio dott. Luigi Goffredo in data 11 settembre 1957, registro società n. 1176, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 95/62031.

Cosenza, 6 giugno 2003

*Il direttore:* PISANI

**03A08003**

DECRETO 6 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Carton Sud a r.l.», in San Demetrio Corone.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Carton Sud a r.l.» con sede in San Demetrio Corone costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 12 novembre 1992, rep. n. 31804, registro società n. 2336, tribunale di Rossano, pos. B.U.S.C. n. 3366/262147.

Cosenza, 6 giugno 2003

*Il direttore:* PISANI

**03A08004**

DECRETO 6 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Kaliuon a r.l.», in Praia a Mare.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Kaliuon a r.l.» con sede in Praia a Mare costituita con atto notaio dott. Lomonaco Giovanni in data 1° febbraio 1982, rep. n. 2236, registro società n. 915, tribunale di Paola, pos. B.U.S.C. n. 2007/189553.

Cosenza, 6 giugno 2003

*Il direttore:* PISANI

**03A08005**

DECRETO 6 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Progresso 2000 a r.l.», in Cosenza.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Progresso 2000 a r.l.» con sede in in Cosenza costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 4 marzo 1985, rep. n. 1286, registro società n. 4747, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 2530/214189.

Cosenza, 6 giugno 2003

*Il direttore:* PISANI

**03A08006**

---

DECRETO 6 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovo Sole a r.l.», in San Giovanni in Fiore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovo Sole a r.l.» con sede in San Giovanni in Fiore costituita con atto notaio dott. Scornajenghi Riccardo in data 11 febbraio 2000, registro società n. 13485, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 3974.

Cosenza, 6 giugno 2003

*Il direttore:* PISANI

**03A08007**

---

DECRETO 6 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro sociale «Lefcantino a r.l.», in Lungro.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa di produzione e lavoro sociale «Lefcantino a r.l.» con sede in Lungro costituita con atto notaio dott.ssa Maria Ferraro Graziadio in data 16 giugno 1999, rep. n. 118248, registro società n. 34876, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 3874/290564.

Cosenza, 6 giugno 2003

*Il direttore:* PISANI

**03A08008**

---

DECRETO 6 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricoop. Sud a r.l.», in Fagnano Castello.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa agricola «Agricoop. Sud a r.l.» con sede in Fagnano Castello, costituita con atto notaio dott. Claudio Cristofaro in data 11 marzo 1987, rep. n. 12350, registro società n. 5932, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 2817/229570.

Cosenza, 6 giugno 2003

*Il direttore:* PISANI

**03A08009**

DECRETO 18 giugno 2003.

**Sostituzione del rappresentante dei dirigenti d'azienda del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 3/02 del 10 maggio 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 12 giugno 2003 della Confederazione italiana dirigenti d'azienda unione regionale Marche con la quale si segnala in sostituzione del sig. Ceci Luigi, dimissionario in data 10 marzo 2003, già componente del suddetto Comitato in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, il sig. Ivo Panichi;

Decreta:

Il sig. Ivo Panichi, nato a Roccafluvione il 31 maggio 1943, è nominato rappresentante dei dirigenti d'azienda del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Luigi Ceci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 18 giugno 2003

*Il dirigente:* RICCI

**03A08136**

DECRETO 20 giugno 2003.

**Nomina di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori, di Chieti.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il D.D. n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Vista la nota del 19 giugno 2003 della C.G.I.L di Chieti;

Decreta:

Il sig. Luciano Di Cristofaro nato il 17 febbraio 1951 e residente in via Moro, 25, Brecciarola di Chieti è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chieti, 20 giugno 2003

*Il direttore:* DE PAULIS

**03A08112**

DECRETO 25 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «La Barozza», in Cittaducale.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa materia di cooperazione;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e

delle leggi 7 luglio 1975, n. 400 e degli articoli 2 e 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1. Società cooperativa «La Barozza», con sede in Cittaducale (Rieti) costituita per rogito notaio avv. Casazza Giuseppina in data 25 febbraio 1984, repertorio n. 928, Registro società n. 2034, presso il tribunale di Rieti, n. 644 B.U.S.C.

Rieti, 25 giugno 2003

*Il direttore:* DIANA

**03A08113**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 maggio 2003.

**Annullamento della revoca del contributo in conto interessi a favore della società Chia immobiliare S.p.a. concesso ai sensi della legge n. 556/1988.**

### IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, con il quale la Direzione generale per il turismo è entrata a far parte del Dipartimento delle imprese nell'ambito del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», con il quale è stato istituito il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2002, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002, reg. 12, foglio 174, con il quale è stato conferito l'incarico della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive all'ingegnere Franco Vitale, dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 7 maggio 2003, in corso di registrazione, con il quale il direttore generale ha rinnovato la reggenza dell'ufficio B1 «Agevolazioni ed incentivi» al dott. Roberto Rocca, dirigente di II fascia;

Vista la legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto il decreto 4 agosto 1989 di approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 21 maggio 1990 registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1990, reg. 6, foglio 201, con il quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo e la Chia immobiliare S.p.a., relativa all'attuazione del progetto a carattere nazionale denominato «Chia Laguna 1» in Domusdemaria (Cagliari);

Visto il decreto 5 ottobre 1992 con il quale sono state liquidate le prime 3 semestralità di contributo in conto interessi spettanti;

Visto il decreto direttoriale 19 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, con il quale, considerato il mancato versamento da parte del concessionario dei ratei di mutuo contratto ai termini della convenzione, è stato revocato il contributo in conto interessi di lire 504,2 milioni annui concessi alla società Chia immobiliare S.p.a., per l'attuazione del progetto denominato «Chia Laguna 1»;

Visto il successivo ricorso promosso dalla società concessionaria presso il TAR della Sardegna, notificato in data 30 ottobre 1999 avverso il provvedimento sopra citato, a seguito del quale l'ulteriore procedimento di trasferimento dei fondi è stato sospeso;

Vista la nota del 9 luglio 2002, prot. 1406224/90/PG con la quale la Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive ha manifestato la volontà di procedere all'annullamento della revoca qualora il concessionario avesse ritirato il ricorso, avesse dichiarato di assicurare la gestione del complesso e avesse provveduto al pagamento delle restanti rate del mutuo contratto con la Banca CIS;

Vista la sentenza n. 1817/02 del 20 dicembre 2002 del TAR di Cagliari, con la quale il suddetto ricorso, a seguito dell'istanza del ricorrente, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Vista la nota della società Chia immobiliare S.p.a., prot. 14/02 datata 26 novembre 2002, con la quale la Chia immobiliare ha dichiarato di assicurare la gestione del complesso in oggetto;

Vista la nota della Banca CIS prot. 3248 dell'11 aprile 2003 attestante che il concessionario ha onorato il pagamento del mutuo assistito dalla legge n. 556/1988;

Vista l'istanza di riassegnazione della Banca CIS delle rate di contributo in conto interessi per undici semestralità, riferite agli anni dal 1990 al 1995 e non liquidate per sopraggiunta perenzione;

Ritenuto quindi che sussistono le condizioni per procedere all'annullamento del decreto datato 19 aprile 1999 di revoca del contributo in conto interessi di lire 504,2 milioni annui concessi alla società Chia immobiliare S.p.a., ai sensi della legge n. 556/1988;

Decreta:

È annullato il decreto in data 19 aprile 1999 di revoca del contributo in conto interessi di lire 504,2 milioni annui a favore della società Chia immobiliare S.p.a., concesso ai sensi della legge n. 556/1988.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 19 maggio 2003

*Il dirigente:* ROCCA

**03A08232**

DECRETO 19 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Zoo. Sem. - consorzio fra cooperative zootecniche saccarifere e sementiere», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Zoo. Sem. - consorzio fra cooperative zootecniche saccarifere e sementiere» con sede in Potenza costituita in data 29 aprile 1982, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Antonio Zotta di Potenza, n. REA 61226, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia), il 30 marzo 1962, ivi residente in Piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A08182**

DECRETO 19 giugno 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Orione s.r.l.», in Como.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2002 con il quale la dott.ssa Anna Alivernini è stata nominata commissario liquidatore della società Cooperativa edilizia Orione s.r.l., con sede in Como, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 25 febbraio 2000;

Vista la nota in data 26 ottobre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Diego Moscato nato a Napoli il 12 giugno 1969, domiciliato in Milano, Corso Italia n. 6, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Anna Alivernini, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A08194**

DECRETO 19 giugno 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa a r.l. Degli Ulivi», in Voghera.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1995 con il quale il rag. Alessandra Bergonzoli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Degli Ulivi, con sede in Voghera (Pavia), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 16 ottobre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Cervio, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 14 giugno 1955, domiciliato in Mortasa (Pavia), piazza Silvabella n. 12, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Alessandra Bergonzoli, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A08195**

DECRETO 19 giugno 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa cattolica - Malnate - società a r.l.», in Malnate.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003 con il quale il dott. Marco Broggini è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa cattolica - Malnate - società a r.l., con sede in Malnate (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 6 maggio 1971;

Vista la rinuncia dell'incarico da parte del suddetto commissario liquidatore in data 28 febbraio 2003;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Brega, nato a Varese il 27 maggio 1964, ivi domiciliato in via Bagaini n. 6, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Marco Broggini che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A08196**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 giugno 2003.

**Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. David Eoin Carden;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici,

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di master in horticulture e di doctor of philosophy rilasciati rispettivamente dall'University of London e dall'University of Sussex al sig. David Eoin Carden nato a Dublino il 27 dicembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

*Il direttore del servizio:* CUOMO

**03A08137**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° luglio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 30 maggio 2003 a causa di problemi tecnici al sistema informatico;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 30 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° luglio 2003

*Il direttore regionale:* ORSI

**03A08181**

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dello sportello telematico dell'ufficio provinciale A.C.I. di Perugia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

*Mancato funzionamento*

È accertato, dal 3 giugno 2003 al 6 giugno 2003, il mancato funzionamento al pubblico dello sportello telematico dell'ufficio provinciale A.C.I. di Perugia;

*Motivazioni.*

L'ufficio sopra individuato non ha operato dal 3 al 6 giugno 2003 a causa dell'aggiornamento informatico del Dipartimento trasporti terrestri, pertanto non ha effettuato formalità di trascrizione/trasferimento di proprietà, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia con nota protocollo n. 1033 - del 2 luglio 2003 - e della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 3 luglio 2003 - Protocollo

n. 1389, che ha attestato mancato funzionamento dello sportello telematico dell'ufficio provinciale A.C.I. di Perugia.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

*Riferimenti normativi.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 4 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* GALANO

**03A08230**

## UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2003.

**Emanazione del nuovo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1994, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta del 13 marzo 2001, con la quale è stato stabilito di dare avvio alle procedure di revisione dello Statuto vigente affidando ad una commissione, rappresentativa di tutte le categorie dell'Ateneo, il compito di redigere una bozza del nuovo statuto;

Atteso che la bozza del nuovo statuto elaborata dalla commissione è stata trasmessa ai presidi di facoltà, ai direttori di dipartimento e al senato degli studenti al fine di acquisire il parere dei rispettivi organi, ai sensi dell'art. 37, comma 1, dello statuto vigente;

Visti i pareri espressi dalle facoltà, dai dipartimenti e dal senato degli studenti per quanto di competenza;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 3 luglio 2002;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 14 giugno 2002, del 19 giugno 2002, del 15 e 16 luglio 2002, del 30 e 31 luglio 2002, del 9 ottobre 2002, del 14 e 15 ottobre 2002 e del 24 ottobre 2002, con le quali è stato approvato il testo del nuovo statuto;

Vista la nota del 23 gennaio 2003 - prot. n. 1546 - con la quale la proposta del nuovo statuto è stata inoltrata al MIUR, giusta art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Visto il telegramma MIUR-U.R.S.T. del 3 febbraio 2003 - prot. n. 212 - con il quale sono state richieste le deliberazioni del senato accademico nonché una relazione illustrativa;

Vista la nota del 14 maggio 2003 - prot. n. 8450, con la quale è stata trasmessa al MIUR la documentazione richiesta;

Atteso che il MIUR con nota del 19 giugno 2003 - prot. n. 1530 - ha trasmesso il decreto direttoriale 19 giugno 2003 con il quale sono stati formulati rilievi nel testo dello statuto;

Vista la deliberazione assunta da senato accademico nella seduta del 26 giugno 2003, con la quale sono stati accolti, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia i rilievi di legittimità sia quelli di merito;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Università,

Decreta:

È emanato il nuovo statuto dell'Università degli studi della Basilicata che si allega al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente statuto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con l'entrata in vigore del nuovo statuto è abrogato il precedente statuto, emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e successive modificazioni.

Potenza, 30 giugno 2003

*Il rettore:* LELJ GAROLLA DI BARD

---

### STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Principi generali*

1. L'Università degli studi della Basilicata, di seguito denominata «Università», è un'istituzione pubblica che ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica. È dislocata sul territorio con le proprie strutture e persegue i medesimi obiettivi in ciascuna delle sue sedi come definite dalla programmazione del sistema universitario.

2. L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantita. L'Università riconosce ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dalla attività di ricerca. Riconosce quale suo compito primario quello di elaborare e trasmettere criticamente il sapere. Riconosce e promuove l'internazionalizzazione dei propri corsi di studio in conformità alle leggi vigenti.

3. L'Università favorisce le attività comunitarie di carattere culturale e sociale nel rispetto della pluralità di orientamenti politici e convinzioni religiose e con la garanzia delle libertà individuali e collettive sancite dalla Costituzione.

4. L'Università riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per garantire la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione anche presso le strutture didattiche e di ricerca, con le modalità da definire in apposito regolamento.

5. Sono funzioni dell'Università: l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, con la predisposizione e gestione del relativo servizio di sostegno; l'orientamento e la guida nella scelta dei corsi e dei programmi di studio e di ricerca, e dei rapporti con la vita sociale e professionale; la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento del personale tecnico amministrativo dell'Università; la promozione di forme d'interazione tra la ricerca universitaria e le attività sociali e produttive nonché la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica; la promozione della partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale.

6. La comunità universitaria è costituita dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti e da coloro che partecipano ai programmi formativi, di ricerca e di consulenza scientifica e tecnica svolti presso l'Università stessa. Ogni componente della comunità contribuisce, nell'ambito della propria funzione e responsabilità e nel rispetto della libertà di ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno, al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

7. L'Università promuove ed adotta i provvedimenti atti a rimuovere all'interno della comunità universitaria ogni condizione di svantaggio per rendere effettiva la parità delle condizioni di studio e di lavoro.

8. L'Università garantisce in modo adeguato e paritario la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Università.

9. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo, nel regolamento degli studenti, nei regolamenti di ciascuna struttura.

Art. 2.

*Istruzione e formazione*

1. L'Università realizza i propri fini istituzionali di istruzione e formazione mediante le proprie strutture.

2. L'Università realizza l'autonomia didattica, con le procedure previste dalla legge, disciplinando gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio. Provvede a tutti i livelli di formazione universitaria intesa alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti.

3. L'Università promuove, tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio, le attività culturali e sportive degli studenti e del personale universitario convenzionandosi con gli enti pubblici e privati e con le associazioni operanti in tali ambiti.

4. L'Università assiste il sistema scolastico e cura in particolare la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti.

5. L'Università, in applicazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. A tal fine l'Università assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati.

Art. 3.

*Ricerca*

1. L'Università promuove e sostiene la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità, perseguendo lo scopo di una piena valorizzazione delle capacità individuali e collettive dei docenti.

2. L'Università garantisce ai professori e ai ricercatori l'accesso ai fondi destinati alla ricerca. La selezione delle richieste di finanziamento, sia su temi liberamente scelti sia per ricerche finalizzate, avviene in base a criteri oggettivi, improntati ad un'imparziale valutazione della qualità delle proposte.

3. Conformemente alle norme fissate dal presente statuto e dai regolamenti, l'Università può accettare contributi finanziari per le ricerche, ma s'impegna, nei limiti delle risorse disponibili, a fornire ai docenti che non accedono a forme di committenza esterna un sostegno finanziario adeguato per lo svolgimento della loro attività scientifica.

4. L'Università, pur riconoscendo il ruolo della ricerca finalizzata e pur favorendo i rapporti con il mondo della produzione, disciplinati attraverso contratti e convenzioni, ha il compito di vigilare affinché sia salvaguardata l'autonomia delle proprie strutture scientifiche e didattiche e affinché gli interessi di parte non prevalgano sui fini istituzionali di queste ultime.

Art. 4.

*Rapporti con l'esterno*

1. L'Università può stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica devono prevedere, ove possibile, una quota delle relative entrate da destinare al finanziamento della ricerca di base.

2. Le procedure e i limiti di attuazione di ogni forma di rapporto sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

3. L'Università, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può istituire, con altre università e con enti pubblici e privati (anche internazionali), centri interuniversitari e può partecipare a consorzi o a società di capitali per la progettazione o esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico con apporti di prestazione di opera scientifica e, eventualmente, con contributi in denaro.

4. L'eventuale partecipazione a consorzi o a società di capitali con contributi in danaro dovrà essere disciplinata con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, e dovrà, tra l'altro, prevedere adeguate cautele per la conservazione e la salvaguardia dell'integrità del patrimonio dell'Ateneo.

5. L'Università può istituire, con altre università e con enti pubblici e privati, strutture per lo svolgimento di attività di comune interesse e può dar vita ad altre forme di collaborazione. A tai fine l'Università può stipulare convenzioni o costituire consorzi, anche di diritto privato.

6. L'Università promuove e favorisce forme di interscambio con docenti di università di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocità.

Art. 5.

*Interventi a favore degli studenti*

1. L'Università provvede a instaurare forme di collaborazione con gli studenti nelle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio, con esclusione di quelle inerenti all'attività di docenza ed allo svolgimento degli esami o che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.

2. Le norme relative sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. L'Università, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, istituisce borse di studio per giovani laureati ed eroga sussidi agli studenti per tirocini e ricerche, anche all'estero.

4. L'Università promuove e favorisce forme di interscambio con studenti di università di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocità.

5. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività possono essere affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario italiano.

6. L'Università può adottare iniziative e promuovere interventi finalizzati alla soluzione di problematiche degli studenti dell'Ateneo, nonché al superamento di ogni condizione di disagio o di svantaggio connessi con la condizione di studente, anche istituendo al proprio interno, servizi di assistenza e di supporto alle studentesse madri ed agli studenti padri, agli studenti portatori o congiunti di portatori di handicap, agli studenti non residenti e favorisce attività culturali e di socializzazione ad essi rivolti.

### Art. 6.

*Interventi a favore del personale*

1. L'Università può adottare iniziative e promuovere interventi finalizzati alla soluzione di problematiche del personale dell'Ateneo, nonché al superamento di ogni condizione di disagio o di svantaggio connessi con il rapporto di lavoro, anche istituendo, al proprio interno, servizi di assistenza e di supporto alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri, ai lavoratori portatori o congiunti di portatori di handicap, ai lavoratori non residenti, e favorisce attività culturali e di socializzazione ad essi rivolte.

## TITOLO II

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### Art. 7.

*Organi e strutture dell'Università*

1. Sono organi dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione e il consiglio dei direttori di dipartimento.

2. Sono strutture didattiche dell'Università: le facoltà, le scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca e i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Alle facoltà afferiscono i docenti e i ricercatori. Le strutture didattiche, la loro articolazione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

3. Sono strutture di ricerca dell'Università i dipartimenti. Sono, altresì, strutture di ricerca dell'Università i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interuniversitari, i centri di eccellenza.

4. Sono, altresì, strutture dell'Università degli studi della Basilicata i centri di servizi: interdipartimentali, interfacoltà e di Ateneo.

5. Le scuole di specializzazione attive presso l'Università sono disciplinate dalla normativa specifica.

### Art. 8.

*Il rettore*

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

*a)* convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

*b)* emanare lo statuto e i regolamenti;

*c)* stipulare:

1) le convenzioni non affidate a strutture didattiche;

2) gli accordi di cooperazione interuniversitaria;

3) gli accordi internazionali;

*d)* presentare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, nel seguito denominato «Ministro», le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

*e)* vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università;

*f)* esercitare l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

*g)* curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

*h)* esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;

*i)* proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore amministrativo.

2. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di I fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

3. Il rettore può delegare alcune sue funzioni ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

4. Il rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici; il mandato può essere iterato una sola volta. L'elettorato attivo spetta:

*a)* ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori confermati;

*b)* ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione;

*c)* ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

### Art. 9.

*Senato accademico*

1. Il senato accademico è organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica e di ricerca. In particolare il senato accademico:

*a)* determina i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale tecnico e amministrativo necessari per la gestione e lo sviluppo delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università;

*b)* delibera il piano pluriennale di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle richieste avanzate dalle strutture, delle osservazioni del nucleo di valutazione di Ateneo e delle indicazioni del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili;

*c)* delibera le richieste da avanzare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (di seguito MIUR) anche inerenti i piani pluriennali di sviluppo;

*d)* esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo predisposti dal rettore e da sottoporre al consiglio di amministrazione;

*e)* delibera i regolamenti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del presente statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli e i regolamenti per la disciplina delle elezioni delle rappresentanze nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli altri organi collegiali;

*f)* esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e sulle sue modifiche;

*g)* delibera le sanzioni disciplinari da comminare agli studenti;

*h)* delibera sulle proposte del senato degli studenti;

*i)* delibera, sentito il consiglio di amministrazione, sulla costituzione di nuovi dipartimenti e dei centri di cui agli articoli 20, 21, 22, 23;

*l)* esprime parere sulla organizzazione funzionale delle strutture tecniche e amministrative centrali di cui all'art. 24;

*m)* delibera le modifiche di statuto secondo le norme previste al successivo art. 35;

*n)* delibera circa l'istituzione di strutture di ricerca di cui al successivo art. 18;

*o)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Almeno un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico il senato accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attività e per fornire le indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici e il suo mandato coincide con quello del rettore.

3. Il senato accademico è composto da:

*a)* rettore;

*b)* pro-rettore:

*c)* presidi di facoltà;

*d)* 4 direttori di dipartimento;

*e)* 8 membri elettivi;

*f)* uno studente per ogni facoltà attiva nell'Ateneo, con voto consultivo; partecipa alle sedute il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante.

4. I quattro direttori di dipartimento vengono eletti mediante elezioni separate, uno per ciascuno dei gruppi dei dipartimenti individuati nel regolamento generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è costituito dai professori di I e II fascia e dai ricercatori.

5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli otto membri elettivi del senato spetta ai docenti di ruolo di prima e seconda fascia ed ai ricercatori. Ogni elettore esprime un solo voto. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 10.

*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è organo di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università. Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico. Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

*a)* approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e le relative modifiche;

*b)* deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e le relative variazioni;

*c)* deliberare il conto consuntivo;

*d)* esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

*e)* destinare, secondo i criteri dettati dal senato, le risorse finanziarie, patrimoniali e del personale tecnico - amministrativo e sovrintendere al funzionamento dei servizi generali;

*f)* approvare per quanto di competenza gli schemi tipo per contratti e convenzioni di Ateneo;

*g)* deliberare sulle proposte di istituzione di strutture di ricerca secondo quanto stabilito al successivo art. 18;

*h)* esprimere parere sulla costituzione di centri interdipartimentali di ricerca di cui al successivo art. 20;

*i)* deliberare, altresì, sulle materie di cui al successivo art. 13;

*l)* deliberare la nomina del direttore amministrativo ai sensi del successivo art. 14;

*m)* esercitare tutte le altre funzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici e il suo mandato coincide con quello del senato accademico.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

*a)* rettore;

*b)* pro-rettore;

*c)* direttore amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario;

*d)* sei rappresentanti eletti tra i professori di ruolo di I e II fascia e ricercatori;

*e)* due rappresentanti degli studenti;

*f)* due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

*g)* un rappresentante della regione designato dal presidente della giunta regionale.

4. Ogni elettore esprime un solo voto.

5. Possono partecipare, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione.

6. I membri eletti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 11.

*Consiglio dei direttori di dipartimento*

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento esprime proposte e pareri relativamente a tutte le attività scientifiche e di supporto alla didattica di pertinenza dei dipartimenti.

2. Il consiglio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori dei dipartimenti ed è presieduto da un presidente eletto al proprio interno.

3. Le modalità di funzionamento del consiglio sono fissate da apposito regolamento.

Art. 12.

*Nucleo di valutazione*

1. Al nucleo di valutazione, di seguito nucleo, è demandata la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Al nucleo sono assicurati piena autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3 Il nucleo trasmette al MIUR ed al comitato nazionale per valutazione del sistema universitario, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti circa le attività didattiche, contenente, altresì, le informazioni e i dati determinati ogni triennio dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Dette opinioni vengono acquisite periodicamente garantendo l'anonimato degli studenti stessi.

4. La relazione annuale del nucleo è inviata, oltre che ai soggetti individuati dalla normativa vigente, agli organi di governo dell'Università, alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

5. Il nucleo è composto da cinque esperti nei settori della ricerca, didattica e della amministrazione esterni all'Università, nominati dal rettore sentito il senato accademico.

Il presidente del nucleo è nominato dal rettore.

Il mandato del nucleo coincide con quello del rettore che lo ha nominato.

I componenti del nucleo decadono dopo tre assenze consecutive alle sedute dell'organo o comunque dopo cinque assenze in un anno.

Art. 13.

*Senato degli studenti*

1. Il senato degli studenti è un organismo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione didattica dell'Ateneo.

2. Spetta al senato degli studenti:

*a)* esprimere parere in merito al regolamento degli studenti e, per quanto di propria competenza, in merito al regolamento generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo;

*b)* formulare al senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, di organizzazione delle attività didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari e di altri servizi universitari, di tutorato e di diritto allo studio;

*c)* individuare le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, di cui all'art. 2 del presente statuto, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

3. Sulle proposte di cui al punto *b)* del comma 2, il senato accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata.

Le delibere di cui al punto *c)* del comma 2, sono approvate, per le parti di rispettiva competenza dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

Il senato degli studenti esprime, altresì, parere su ogni altro affare di interesse degli studenti che il rettore ritenga utile ed opportuno sottoporgli.

Art. 14.

*Nomina del direttore amministrativo*

1. Il direttore amministrativo è nominato su proposta del rettore, con delibera del consiglio di amministrazione.

2. L'incarico di direttore amministrativo è regolato dalle norme vigenti.

3. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Il relativo contratto è risolto di diritto con la cessazione del mandato del rettore che lo ha nominato.

Art. 15.

*Direttore amministrativo e dirigenti*

1. Il direttore amministrativo sovrintende all'attività degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti dei dirigenti.

2. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di direzione e di integrazione funzionale rispetto alle strutture organizzative cui sono dal medesimo preposti. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.

Art. 16.

*Facoltà*

1. Sono organi delle facoltà:

*a)* il preside;

*b)* il consiglio di facoltà;

*c)* il consiglio di presidenza.

2. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà.

Il preside è eletto dai componenti il consiglio di facoltà, tra i professori di I fascia a tempo pieno, ed è nominato con decreto del rettore. Il preside dura in carica quattro anni accademici, il mandato può essere iterato una sola volta.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facoltà.

Il preside designa tra i professori di ruolo di I fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Il preside vicario è nominato dal rettore.

3. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà.

Sono compiti della facoltà:

*a)* procedere alla destinazione dei posti di ruolo e alla chiamata dei professori di ruolo dopo aver sentito i dipartimenti interessati;

*b)* programmare e destinare le risorse didattiche nel rispetto delle deliberazioni assunte a riguardo dal senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati;

*c)* indirizzare e coordinare le attività didattiche;

*d)* determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché, sentito il dipartimento di afferenza, autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia e all'estero;

*e)* deliberare il regolamento di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 28 del presente statuto;

*f)* avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto di cui al successivo art. 36;

*g)* avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su regolamenti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del presente statuto;

*h)* avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere *b)*, *e)*, del primo comma dell'art. 9 del presente statuto ed esprimere, altresì, parere su quanto previsto alle lettere *a)*, *c)*, *i)*, *l)*, ed *f)* del medesimo comma;

*i)* esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

Il consiglio di facoltà è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Il consiglio di facoltà è composto dai professori di I e II fascia, dai ricercatori confermati e dai rappresentanti degli studenti. Il numero dei rappresentanti è determinato dal regolamento generale di Ateneo. Il regolamento di facoltà prevede a quale tipo di deliberazione possa partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti; in ogni caso, gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanza, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

I criteri di individuazione delle rappresentanze e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento di facoltà.

4. Il consiglio di presidenza è un organo di coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai corsi di studio istituiti presso la facoltà.

Il consiglio di presidenza è presieduto dal preside ed è composto dal preside vicario e da un rappresentante di ciascun corso di studio istituito presso la facoltà.

La facoltà è centro primario di spesa. Ad essa si applicano le medesime disposizioni del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che disciplinano le analoghe funzioni dei dipartimenti.

Art. 17.

*Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente*

Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di specializzazione e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento delle singole strutture didattiche.

Alla conclusione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono rilasciati i titoli previsti dalla normativa vigente.

Art. 18.

*Istituzione di strutture di ricerca*

1. L'Università, per la realizzazione delle sue finalità di ricerca, predispone l'impiego ottimale delle proprie risorse umane e strumentali, favorendo il coordinamento e l'aggregazione delle discipline in unità organizzative autonome. La collaborazione scientifica di singoli ricercatori e di interi gruppi di ricercatori può essere estesa ad altre università italiane e straniere e ad enti di ricerca.

2. I professori ed i ricercatori possono sottoporre all'approvazione del senato accademico proposte per l'istituzione di nuove strutture di ricerca, indicando i professori ed i ricercatori che vi afferiscono, gli obiettivi scientifici e il piano delle risorse disponibili, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione.

3. Il senato accademico fissa i requisiti necessari per l'attivazione delle strutture scientifiche e le modalità di disattivazione.

Art. 19.

*Dipartimenti*

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi o convergenti su ambiti tematici comuni o disciplinari, anche afferenti a più corsi di studio. Hanno il compito primario di promuovere e coordinare, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli, l'attività di ricerca e di concorrere alle attività didattiche.

I dipartimenti:

*a)* gestiscono le proprie risorse per la ricerca, assicurando a tutti gli afferenti un accesso equo e regolamentato;

*b)* concorrono allo svolgimento dell'attività didattica con le proprie risorse umane e strumentali;

*c)* propongono l'istituzione di dottorati di ricerca e sono responsabili diretti della relativa attività didattica;

*d)* propongono l'istituzione di borse di studio e di assegni di ricerca e, ove esistano risorse finanziarie proprie, provvedono autonomamente alla loro attivazione;

*e)* esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli insegnamenti da parte delle strutture didattiche e sulla copertura dei posti di ruolo;

*f)* formulano proposte riguardanti la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e le richieste dei posti di ruolo dei professori e ricercatori sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca;

*g)* stipulano, in piena autonomia, contratti e convenzioni relativi ad attività di ricerca, di consulenza e di servizio;

*h)* avanzano richieste in ordine alle esigenze di spazi, di personale tecnico e amministrativo e di risorse finanziarie;

*i)* deliberano il regolamento di dipartimento;

*l)* esercitano tutte le altre attribuzioni che sono loro demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Ai dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori, coerentemente con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti, ferma restando la loro afferenza ad uno solo di essi; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo. Al dipartimento è assegnato personale amministrativo e personale tecnico tenuto conto dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento.

Per lo svolgimento dei propri compiti i dipartimenti godono di autonomia finanziaria, amministrativa e contrattuale.

3. Sono organi dei dipartimenti:

*a)* il direttore;

*b)* il consiglio;

*c)* la giunta.

4. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta, promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il direttore è eletto dai componenti il consiglio aventi voto deliberativo tra i professori di I fascia a tempo pieno; in caso di documentata indisponibilità dei professori di I fascia, il direttore è eletto tra i professori di II fascia a tempo pieno.

Il direttore del dipartimento è nominato con decreto del rettore.

Il mandato del direttore dura quattro anni accademici.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Il direttore designa tra i professori di I fascia, e di II fascia solo in caso di documentata indisponibilità dei professori di I fascia, a tempo pieno un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il direttore vicario è nominato con decreto del rettore.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo. Il segretario amministrativo è designato dal consiglio di amministrazione, previo parere del consiglio di dipartimento.

5. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di governo delle attività del dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo ed i ricercatori. Il segretario amministrativo è tenuto ad assistere alle sedute del consiglio con funzione di segretario verbalizzante e con voto consultivo.

Fanno parte, inoltre, del consiglio, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento ed una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento. Il consiglio può delegare specifici poteri alla Giunta. Il regolamento di dipartimento prevede a quale tipo di deliberazione possa partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.

6. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.

La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono normati dal regolamento di dipartimento.

Art. 20.

*Centri interdipartimentali di ricerca*

Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare, su proposta dei dipartimenti interessati, la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

La delibera istitutiva indica le infrastrutture, il personale per lo svolgimento delle attività del centro e le risorse finanziarie assicurate dai dipartimenti promotori, specificando inoltre le risorse complessivamente necessarie e le norme che presiedono al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 21.

*Centri interuniversitari di ricerca*

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale che coinvolgano le attività di più università, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di/o l'adesione a centri interuniversitari di ricerca.

La convenzione istitutiva deve indicare le strutture, i partecipanti, gli organi, le risorse ed il regime amministrativo e contabile.

Art. 22.

*Centri di eccellenza*

1. I centri di eccellenza, qualora costituiti presso l'università, possono continuare a svolgere la loro attività di ricerca anche al termine del triennio di cofinanziamento del MIUR e con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, in cui siano indicate le risorse disponibili in termini di infrastrutture, personale e finanziamenti, e siano specificate le risorse complessivamente necessarie.

Art. 23.

*Centri di servizio*

Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per facoltà, per dipartimenti e per l'amministrazione dell'università, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio: interfacoltà, interdipartimentali e di Ateneo.

Le proposte di istituzione e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 24.

*Strutture tecniche e amministrative*

L'organizzazione funzionale delle strutture tecniche e amministrative centrali è proposta dal direttore amministrativo, nell'ambito della normativa vigente, ed è deliberata dal consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico.

## TITOLO III

## AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 25.

*Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità*

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti. Esso è emanato dal rettore con proprio decreto.

Art. 26.

*Centri di spesa*

1. È attribuita autonomia finanziaria e contabile, nei limiti fissati dai vigenti regolamenti, ai dipartimenti e alle presidenze delle facoltà.

2. Può essere attribuita autonomia finanziaria e contabile anche ad altre strutture, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale viene attribuita tale autonomia finanziaria e contabile individua le risorse umane, finanziarie e in termini di infrastrutture da assicurare a tali strutture.

## TITOLO IV

## AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 27.

*Regolamento generale di Ateneo*

1. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme attuative relative all'organizzazione dell'Università.

Esso fissa, altresì, le modalità di elezione degli organi centrali di governo di cui al Titolo II e delle rappresentanze in essi presenti, salvo se non già disposto nel presente statuto.

Il regolamento generale di Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, il consiglio dei direttori di dipartimento, i consigli delle scuole, i consigli di dipartimento ed il senato degli studenti ed emanato dal rettore con proprio decreto.

Art. 28.

*Regolamenti delle facoltà, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.*

1. I regolamenti delle facoltà, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al

precedente art. 27, l'organizzazione delle procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono. Essi, inoltre, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, disciplinano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio nei quali si articola l'offerta formativa.

2. I regolamenti delle facoltà, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dei consigli di tali strutture ed emanati dal rettore con proprio decreto. Essi, prima dell'emanazione, sono trasmessi al senato accademico il quale acquisirà il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. Il senato accademico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore.

3. I regolamenti dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università ne disciplinano gli aspetti organizzativi, individuando le finalità, le modalità di svolgimento, la composizione degli organi di gestione e le loro funzioni.

I regolamenti sono deliberati dai consigli dei dipartimenti proponenti ed emanati dal rettore.

Art. 29.

*Regolamento didattico di Ateneo*

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche, ed è emanato con decreto del rettore.

Art. 30.

*Regolamenti dei dipartimenti*

1. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.

2. I regolamenti dei dipartimenti sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di dipartimento ed emanati dal rettore con proprio decreto. Essi, prima dell'emanazione, sono trasmessi al senato accademico il quale acquisirà il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile.

Il senato accademico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore.

TITOLO V

NORME FINALI E COMUNI

Art. 31.

*Validità delle adunanze e delle deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà e degli altri organi collegiali è necessario:

1) che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati nelle forme prescritte dal rispettivo regolamento di funzionamento;

2) che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.

Art. 32.

*Pubblicità dei verbali, delle deliberazioni e degli altri atti amministrativi*

1. I verbali, le deliberazioni e gli altri atti amministrativi delle adunanze degli organi dell'Università sono accessibili nei limiti delle norme vigenti.

Art. 33.

*Norme, modalità e requisiti per le designazioni elettive*

1. Per le designazioni elettive previste dal presente statuto ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

2. L'elezione del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento è valida se alla relativa votazione abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente: dell'Università, della facoltà e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

4. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, le elezioni dovranno essere svolte entro 60 giorni. Fino all'espletamento delle elezioni l'ordinaria amministrazione sarà assicurata rispettivamente dal rettore, dal preside e dal direttore del dipartimento uscenti o, qualora i predetti organi siano impossibilitati, rispettivamente dal pro-rettore, dal vicario del preside e dal vicario del direttore del dipartimento. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale. Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. I professori che assumono la funzione di rettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. I professori e i ricercatori confermati eletti nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione in tal senso, da far valere in caso di nomina e non possono ricoprire incarichi professionali conferiti dall'amministrazione.

I professori nominati pro-rettore, preside vicario, direttore di dipartimento vicario devono esercitare per tutto il mandato l'opzione di tempo pieno.

Gli studenti eletti negli organi collegiali o in altri organismi universitari hanno un mandato di durata biennale.

5. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio.

6. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo.

7. Nessuno può assumere più di una carica negli organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o del presente statuto ad eccezione della rappresentanza dei direttori di dipartimento in senato accademico.

8. Nel caso di vacanza della carica per decadenza o dimissione si procede ad apposite votazioni suppletive o integrative.

Art. 34.

*Decorrenza dei mandati*

1. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Eventuali diverse disposizioni per motivi di organizzazione didattica, saranno previste nel regolamento generale di Ateneo.

2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con il 1º ottobre di ogni anno.

Art. 35.

*Modifiche di statuto*

Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli delle facoltà e i consigli dei dipartimenti, nonché, per quanto di loro competenza, il consiglio dei direttori di dipartimento e il senato degli studenti.

I consigli di facoltà e i consigli di dipartimento, nonché, per quanto di loro competenza, il consiglio dei direttori di dipartimento e il senato degli studenti, possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto. Su tali proposte il senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni.

Art. 36.

*Emanazione dello statuto, modifiche di statuto entrata in vigore dello statuto*

Lo statuto e le modifiche di statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto. Lo statuto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 37.

*Norma abrogativa*

Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Università le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o minori, in contrasto con il presente statuto.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 38.

Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi di governo valgono, in prima applicazione, le seguenti norme:

*a)* il rettore, i presidi, i direttori di dipartimento e le rappresentanze elette in senato accademico e in consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;

*b)* il senato accademico viene integrato dagli altri membri di cui al precedente art. 9, comma 3, subito dopo l'entrata in vigore del presente statuto e comunque entro 60 giorni da essa;

*c)* nelle more dell'emanazione del regolamento generale di Ateneo i quattro gruppi di dipartimenti, di cui all'art. 9, comma 4 del presente statuto, sono:

1. dipartimento di chimica, dipartimento di matematica e dipartimento di scienze geologiche;

2. dipartimento di architettura, pianificazione ed infrastrutture di trasporto, dipartimento di strutture, geologia e geotecnica applicata all'ingegneria e dipartimento di ingegneria e fisica dell'ambiente;

3. dipartimento di produzione vegetale, dipartimento di scienze delle produzioni animali, dipartimento di biologia, difesa e biotecnologie agro-forestali e dipartimento tecnico-economico per la gestione del territorio agricolo-forestale;

4. dipartimento di studi letterari e filologici e dipartimento di scienze storiche, linguistiche e antropologiche.

**03A08193**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003), **coordinato con la legge di conversione 10 luglio 2003, n. 166** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Controlli sanitari*

1. Ferme restando le disposizioni *dell'articolo 32* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri *e al personale* dei voli aerei provenienti dalla aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), *e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS* di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.

2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizio-

nale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 32 *(Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria).* — Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».

— Il testo dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 117 *(Interventi d'urgenza).* — 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.».

— Il testo dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

«Art. 50 *(Competenze del sindaco e del presidente della provincia).* — 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalla statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. Il particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portarsi a tracolla.».

— La legge 9 febbraio 1982, n. 106, reca: «Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973.».

## Art. 2.

### *Validazione test e controlli sanitari*

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## Art. 3.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**03A08267**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 20 giugno 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gianluca Vecchi, console onorario della Federazione della Malaysia a Venezia.

**03A08111**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.302-XV.J(2577) del 15 maggio 2003, il manufatto esplosivo denominato «stoppino ZUC-A-SST-003-001» è riconosciuto, su istanza della sig.ra Gabellini Marisa, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti esplosivi denominati:

spoletta ZUC-A-SPO-014-060;
rendino ZUC-B-RND-020-074 con miscela tipo A;
rendino ZUC-B-RND-020-174 con miscela tipo B;
fischio ZUC-B-FIS-014-055;
cannolo ZUC-C-CNN-018-051 versione bianco fisso;
cannolo ZUC-C-CNN-018-052 versione giallo fisso;
cannolo ZUC-C-CNN-018-053 versione oro;
cannolo ZUC-C-CNN-018-054 versione rosso fisso;
farfalla ZUC-C-FAR-017-042 versione bianco fisso;
farfalla ZUC-C-FAR-017-142 versione oro;
colpetto ZUC-D-CLP-026-045 con miscela tipo A;
colpetto ZUC-D-CLP-026-145 con miscela tipo B;
colpo ZUC-D-CCC-068-070 con miscela tipo A;
colpo ZUC-D-CCC-068-170 con miscela tipo B;
contraccolpo ZUC-E-CCC-068-070 con miscela tipo A;
contraccolpo ZUC-E-CCC-068-170 con miscela tipo B;
rullato plastica ZUC-E-RSE-070-001 con miscela tipo A;
rullato plastica ZUC-E-RSE-070-002 con miscela tipo B;
rullato carta ZUC-E-RSE-070-101 con miscela tipo A;
rullato carta ZUC-E-RSE-070-102 con miscela tipo B;
rullato plastica ZUC-E-RDO-070-001 con miscela tipo A;
rullato plastica ZUC-E-RDO-070-002 con miscela tipo B;
rullato plastica ZUC-E-RDO-090-001 con miscela tipo A;
rullato plastica ZUC-E-RDO-090-002 con miscela tipo B;
rullato carta ZUC-E-RDO-070-101 con miscela tipo A;
rullato carta ZUC-E-RDO-070-102 con miscela tipo B;
rullato carta ZUC-E-RDO-090-101 con miscela tipo A;
rullato carta ZUC-E-RDO-090-102 con miscela tipo B;
bomba plastica ZUC-E-4CO-080-001 con miscela tipo A;
bomba plastica ZUC-E-4CO-080-002 con miscela tipo B;
bomba carta ZUC-E-4CO-080-101 con miscela tipo A;
bomba carta ZUC-E-4CO-080-102 con miscela tipo B;
bomba plastica ZUC-E-5CC-090-001 con miscela tipo A;
bomba plastica ZUC-E-5CC-090-002 con miscela tipo B;
bomba carta ZUC-E-5CC-090-101 con miscela tipo A;
bomba carta ZUC-E-5CC-090-102 con miscela tipo B;
spacco plastica ZUC-E-STE-075-001 versione bianco fisso;
spacco plastica ZUC-E-STE-075-002 versione bianco tremolante;
spacco plastica ZUC-E-STE-075-003 versione blu;
spacco plastica ZUC-E-STE-075-004 versione giallo fisso;
spacco plastica ZUC-E-STE-075-005 versione oro;
pacco plastica ZUC-E-STE-075-006 versione rosso fisso;
spacco plastica ZUC-E-STE-075-007 versione verde fisso;
spacco plastica ZUC-E-STE-075-008 versione multicolore;
spacco plastica ZUC-E-STE-100-001 versione bianco fisso;
spacco plastica ZUC-E-STE-100-002 versione bianco tremolante;
spacco plastica ZUC-E-STE-100-003 versione blu;
spacco plastica ZUC-E-STE-100-004 versione giallo fisso;
spacco plastica ZUC-E-STE-100-005 versione oro;
spacco plastica ZUC-E-STE-100-006 versione rosso fisso;
spacco plastica ZUC-E-STE-100-007 versione verde fisso;
spacco plastica ZUC-E-STE-100-008 versione multicolore;
spacco carta ZUC-E-STE-075-101 versione bianco fisso;
spacco carta ZUC-E-STE-075-102 versione bianco tremolante;
spacco carta ZUC-E-STE-075-103 versione blu;
spacco carta ZUC-E-STE-075-104 versione giallo fisso;
spacco carta ZUC-E-STE-075-105 versione oro;
spacco carta ZUC-E-STE-075-106 versione rosso fisso;
spacco carta ZUC-E-STE-075-107 versione verde fisso;
spacco carta ZUC-E-STE-075-108 versione multicolore;
spacco carta ZUC-E-STE-100-101 versione bianco fisso;
pacco carta ZUC-E-STE-100-102 versione bianco tremolante;
spacco carta ZUC-E-STE-100-103 versione blu;
spacco carta ZUC-E-STE-100-104 versione giallo fisso;
spacco carta ZUC-E-STE-100-105 versione oro;
spacco carta ZUC-E-STE-100-106 versione rosso fisso;
spacco carta ZUC-E-STE-100-107 versione verde fisso;
spacco carta ZUC-E-STE-100-108 versione multicolore;
spacco plastica ZUC-E-SSR-070-001 versione bianco fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSR-070-002 versione bianco tremolante;
spacco plastica ZUC-E-SSR-070-003 versione blu;
spacco plastica ZUC-E-SSR-070-004 versione giallo fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSR-070-005 versione oro;

spacco plastica ZUC-E-SSR-070-006 versione rosso fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSR-070-007 versione verde fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSR-070-008 versione multicolore;
spacco plastica ZUC-E-SSR-090-001 versione bianco fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSR-090-002 versione bianco tremolante;
spacco plastica ZUC-E-SSR-090-003 versione blu;
spacco plastica ZUC-E-SSR-090-004 versione giallo fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSR-090-005 versione oro;
spacco plastica ZUC-E-SSR-090-006 versione rosso fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSR-090-007 versione verde fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSR-090-008 versione multicolore;
spacco carta ZUC-E-SSR-070-101 versione bianco fisso;
spacco carta ZUC-E-SSR-070-102 versione bianco tremolante;
spacco carta ZUC-E-SSR-070-103 versione blu;
spacco carta ZUC-E-SSR-070-104 versione giallo fisso;
spacco carta ZUC-E-SSR-070-105 versione oro;
spacco carta ZUC-E-SSR-070-106 versione rosso fisso;
spacco carta ZUC-E-SSR-070-107 versione verde fisso;
spacco carta ZUC-E-SSR-070-108 versione multicolore;
spacco carta ZUC-E-SSR-090-101 versione bianco fisso;
spacco carta ZUC-E-SSR-090-102 versione bianco tremolante;
spacco carta ZUC-E-SSR-090-103 versione blu;
spacco carta ZUC-E-SSR-090-104 versione giallo fisso;
spacco carta ZUC-E-SSR-090-105 versione oro;
spacco carta ZUC-E-SSR-090-106 versione rosso fisso;
spacco carta ZUC-E-SSR-090-107 versione verde fisso;
spacco carta ZUC-E-SSR-090-108 versione multicolore;
rullato plastica ZUC-E-SFC-090-001 versione bianco fisso;
rullato plastica ZUC-E-SFC-090-002 versione bianco tremolante;
rullato plastica ZUC-E-SFC-090-003 versione blu;
rullato plastica ZUC-E-SFC-090-004 versione giallo fisso;
rullato plastica ZUC-E-SFC-090-005 versione oro;
rullato plastica ZUC-E-SFC-090-006 versione rosso fisso;
rullato plastica ZUC-E-SFC-090-008 versione multicolore;
rullato carta ZUC-E-SFC-090-101 versione bianco fisso;
rullato carta ZUC-E-SFC-090-102 versione bianco tremolante;
rullato carta ZUC-E-SFC-090-103 versione blu;
rullato carta ZUC-E-SFC-090-104 versione giallo fisso;
rullato carta ZUC-E-SFC-090-105 versione oro;
rullato carta ZUC-E-SFC-090-106 versione rosso fisso;
rullato carta ZUC-E-SFC-090-107 versione verde fisso;
rullato carta ZUC-E-SFC-090-108 versione multicolore;
spacco plastica ZUC-E-SFA-075-001 versione bianco fisso;
spacco plastica ZUC-E-SFA-075-002 versione bianco tremolante;
spacco plastica ZUC-E-SFA-075-003 versione blu;
spacco plastica ZUC-E-SFA-075-004 versione giallo fisso;
spacco plastica ZUC-E-SFA-075-005 versione oro;
spacco plastica ZUC-E-SFA-075-006 versione rosso fisso;
spacco plastica ZUC-E-SFA-075-007 versione verde fisso;
spacco plastica ZUC-E-SFA-075-008 versione multicolore;
spacco plastica ZUC-E-SFA-100-001 versione bianco fisso;
spacco plastica ZUC-E-SFA-100-002 versione bianco tremolante;
spacco plastica ZUC-E-SFA-100-003 versione blu;
spacco plastica ZUC-E-SFA-100-004 versione giallo fisso;
spacco plastica ZUC-E-SFA-100-005 versione oro;
spacco plastica ZUC-E-SFA-100-006 versione rosso fisso;
spacco plastica ZUC-E-SFA-100-007 versione verde fisso;
spacco plastica ZUC-E-SFA-100-008 versione multicolore;
spacco carta ZUC-E-SFA-075-101 versione bianco fisso;
spacco carta ZUC-E-SFA-075-102 versione bianco tremolante;
spacco carta ZUC-E-SFA-075-103 versione blu;
spacco carta ZUC-E-SFA-075-104 versione giallo fisso;
spacco carta ZUC-E-SFA-075-105 versione oro;
spacco carta ZUC-E-SFA-075-106 versione rosso fisso;
spacco carta ZUC-E-SFA-075-107 versione verde fisso;
spacco carta ZUC-E-SFA-075-108 versione multicolore;
spacco carta ZUC-E-SFA-100-101 versione bianco fisso;
spacco carta ZUC-E-SFA-100-102 versione bianco tremolante;
spacco carta ZUC-E-SFA-100-103 versione blu;
spacco carta ZUC-E-SFA-100-104 versione giallo fisso;
spacco carta ZUC-E-SFA-100-105 versione oro;
spacco carta ZUC-E-SFA-100-106 versione rosso fisso;
spacco carta ZUC-E-SFA-100-107 versione verde fisso;
spacco carta ZUC-E-SFA-100-108 versione multicolore;
spacco plastica ZUC-E-SSC-090-001 versione bianco fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSC-090-002 versione bianco tremolante;
spacco plastica ZUC-E-SSC-090-003 versione blu;
spacco plastica ZUC-E-SSC-090-004 versione giallo fisso;
spacco plastica ZUC-E–SSC-090-005 versione oro;
spacco plastica ZUC-E-SSC-090-006 versione rosso fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSC-090-007 versione verde fisso;
spacco plastica ZUC-E-SSC-090-008 versione multicolore;
spacco carta ZUC-E-SSC-090-101 versione bianco fisso;
spacco carta ZUC-E-SSC-090-102 versione bianco tremolante;
spacco carta ZUC-E-SSC-090-103 versione blu;
spacco carta ZUC-E-SSC-090-104 versione giallo fisso;
spacco carta ZUC-E-SSC-090-105 versione oro;
spacco carta ZUC-E-SSC-090-106 versione rosso fisso;
spacco carta ZUC-E-SSC-090-107 versione verde fisso;
spacco carta ZUC-E-SSC-090-108 versione multicolore,

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Gabellini Marisa, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7980-XV.J(2871) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «Tornado R190» è riconosciuto, su istanza del sig. Romano Ignazio, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7141-XV.J(2847) del 6 giugno 2003, i manutatti esplosivi denominati:

bomba Gaudino 130;

bomba Gaudino 160;

TRAC 8 pieghe Gaudino,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Gaudino Giovanni, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6234-XV.J(2830) del 6 giugno 2003, i manufatti esplosivi denominati:

B&P 10S - sfera multicolore;

B&P 14S - sfera multicolore;

B&P 16S - sfera multicolore;

B&P 21S - sfera multicolore;

B&P 25S - sfera multicolore;

B&P 80 - a spacco con colori e 7 colpi;

B&P 90 - a spacco con colori e 8 colpi;

B&P 100 - a 9 colpi bianchi;

B&P 140 - a 20 colpi bianchi;

B&P 160 - a 8 colpi colorati;

B&P 170 - a 8 colpi e riprese colorate;

B&P 90B - colpo bianco,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bruscella Raffaele, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**03A08188 - 03A08189**

### Estensione dell'approvazione di tipo di un contenitore per il trasporto di detonatori

Con decreto ministeriale n. 557/B.24409-XV.J(956) del 6 giugno 2003, il contenitore, già approvato per il trasporto fino a 270 detonatori da mina a fuoco o elettrici, anche in modo promiscuo, con decreto ministeriale n. 559/C.8676-XV.J(956) del 9 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1996, è dichiarato di tipo idoneo, alle medesime condizioni del citato decreto, anche al trasporto di detonatori «non elettrici» utilizzando gli stessi vassoi adibiti a contenere i detonatori elettrici. Il numero massimo di detonatori «non elettrici» da allocare deve essere limitato in modo che il quantitativo complessivo di esplosivo, presente nei detonatori e nei tubicini a guida d'onda, non superi 270 g.

**03A08190**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 7 luglio 2003*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1360 |
| Yen giapponese | 134,12 |
| Corona danese | 7,4351 |
| Lira Sterlina | 0,68855 |
| Corona svedese | 9,2020 |
| Franco svizzero | 1,5546 |
| Corona islandese | 87,30 |
| Corona norvegese | 8,2870 |
| Lev bulgaro | 1,9463 |
| Lira cipriota | 0,58713 |
| Corona ceca | 31,634 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 263,02 |
| Litas lituano | 3,4534 |
| Lat lettone | 0,6444 |
| Lira maltese | 0,4259 |
| Zloty polacco | 4,4360 |
| Leu romeno | 37385 |
| Tallero sloveno | 234,3500 |
| Corona slovacca | 41,514 |
| Lira turca | 1594000 |
| Dollaro australiano | 1,6675 |
| Dollaro canadese | 1,5306 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8587 |
| Dollaro neozelandese | 1,8982 |
| Dollaro di Singapore | 1,9926 |
| Won sudcoreano | 1342,75 |
| Rand sudafricano | 8,4912 |

*Cambi del giorno 8 luglio 2003*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1326 |
| Yen giapponese | 133,78 |
| Corona danese | 7,4359 |
| Lira Sterlina | 0,69070 |
| Corona svedese | 9,1575 |
| Franco svizzero | 1,5516 |
| Corona islandese | 87,97 |
| Corona norvegese | 8,2860 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,58713 |
| Corona ceca | 31,609 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 262,55 |
| Litas lituano | 3,4532 |
| Lat lettone | 0,6452 |
| Lira maltese | 0,4261 |
| Zloty polacco | 4,4650 |
| Leu romeno | 37245 |
| Tallero sloveno | 234,4250 |
| Corona slovacca | 41,590 |
| Lira turca | 1590000 |
| Dollaro australiano | 1,6950 |
| Dollaro canadese | 1,5368 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8326 |
| Dollaro neozelandese | 1,9094 |
| Dollaro di Singapore | 1,9892 |
| Won sudcoreano | 1336,69 |
| Rand sudafricano | 8,6301 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A08315-03A08314**

# MINISTERO DELLA DIFESA

### Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa: medaglia d'argento al valore dell'Esercito al ten. col. Franco Carlini, nato il 17 luglio 1949 a Rocca Priora (Roma).

Con la seguente motivazione:

«Ufficiale capo nucleo Humint del contingente italiano nell'ambito dell'operazione «Joint Endeavour» in Bosnia-Erzegovina, svolgeva il proprio incarico con rara perizia, altissima professionalità ed elevatissimo senso del dovere, operando con grande determinazione e perspicacia, in particolare, il 29 marzo 1996, in un contesto operativo carico di forti tensioni per la sicurezza dell'intera area di responsabilità assegnata alla componente italiana, nel quartiere di Grbavica, in Sarajevo, interveniva con sprezzante senso del pericolo e con non comune coraggio per salvare da sicuro linciaggio, da parte di una frangia estremista della popolazione locale, un giornalista bosniaco, ritenuto una spia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per garantire l'incolumità del malcapitato.

Limpida figura di ufficiale che, con la sua instancabile e preziosa opera, ha contribuito fortemente all'elevazione dell'immagine dell'Italia e della Forza armata nel contesto internazionale» - Sarajevo - Bosnia-Erzegovina, 5 gennaio 1996-14 giugno 1996

**03A08135**

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

### Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese di seguito elencate hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni recanti l'impronta del marchio d'identificazione per metalli preziosi a loro assegnato in concessione:

| Marchio | Impresa | Sede | Numero punzoni |
|---|---|---|---|
| 321NA | Lembo Alberto | Torre del Greco | 2 |
| 413NA | Fratelli Iacobelli S.r.l. | Torre del Greco | 6 |
| 468NA | Raffaele di Matteo | Torre del Greco | 7 |
| 552NA | Esposito Gennaro | Napoli | 3 |
| 706NA | Essegi di Schioppa Salvatore e c. snc | Napoli | 2 |
| 972NA | Piscettaro Marco | Napoli | 1 |

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titoli, dei punzoni smarriti all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

**03A08138**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501159/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € | **318,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € | **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 0,85 | | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € | **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € | **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.